SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 settembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle attività produttive

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

Ufficio territoriale del governo di Terni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2003, n. **262.**

Regolamento per l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione dei vice Ministri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare, l'articolo 7;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici ed, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni in materia di organizzazione delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di vice Ministro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 16 aprile 2003;

Visto il successivo parere del Consiglio di Stato n. 2162/2003, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2003 sull'analogo regolamento concernente gli Uffici di diretta collaborazione dei vice Ministri presso il Ministero delle attività produttive, nel quale si esprime parere favorevole in ordine all'istituzione del «responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione» e del «responsabile del coordinamento legislativo»;

Ritenuto, pertanto, per esigenze di uniformità di assetto organizzativo degli Uffici di diretta collaborazione dei vice Ministri, di confermare l'istituzione di dette figure, tenuto conto, peraltro, che i precedenti pronunciamenti del Consiglio di Stato sono stati resi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 137 del 2002;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e del trasporti», sono inserite le seguenti: «, con i vice Ministri e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

b) dopo la lettera *e)* è inserita la seguente: «*e-bis*) vice Ministri: i sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di vice Ministro».

2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *f)*, è inserita la seguente: «*f-bis)* l'Ufficio e le segreterie dei vice Ministri;»;

b) al comma 4, dopo le parole: «Le segreterie», sono inserite le seguenti: «dei vice Ministri e»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro i vice Ministri e i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli Uffici di gabinetto e legislativo oltre che delle loro rispettive segreterie.».

3. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)*, dopo le parole: «Responsabile della segreteria tecnica del Ministro», sono inserite le seguenti: «il responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate al vice Ministro»;

b) alla lettera *c)*, dopo le parole: «Segretario particolare del Ministro», sono inserite le seguenti: «il Segretario particolare del vice Ministro, il responsabile

della segreteria tecnica del vice Ministro, il responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate al vice Ministro»;

c) alla lettera *d)*, dopo le parole: «per il Capo Ufficio Stampa del Ministro», sono inserite le seguenti: «per l'addetto stampa del vice Ministro».

4. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ufficio e Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato»;

b) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«2-*bis*. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2, al vice Ministro è attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unità di personale. Tale ulteriore contingente si intende compreso nel contingente complessivo di centotrenta unità di cui all'articolo 5, comma 1.

2-*ter*. Ciascun vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice Ministri, anche tra soggetti estranei all'Amministrazione, oltre al Capo della segreteria, un segretario particolare, un addetto stampa, un responsabile della segreteria tecnica. Nomina altresì, d'intesa con il Ministro, un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli Uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate ed un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.».

5. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: «Ministro», sono inserite le seguenti: «, dei vice Ministri»;

b) al comma 2 dopo le parole: «Uffici di diretta collaborazione» sono inserite le seguenti: «del Ministro».

6. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa a legislazione vigente, l'eventuale maggiore spesa derivante dalla previsione dei trattamenti economici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, dovrà essere compensata rendendo indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2003
Ufficio di controllo atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 342

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto, n. 400 *(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).*

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

«Art. 7 *(Uffici di diretta collaborazione con il Ministro).* — 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 2001, n. 106 S.O. n. 112».

— Il testo dell'art. 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127 recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo è il seguente:

«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta».

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 reca: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1999, n. 193.

— La legge 26 marzo 2001, n. 81 reca: «Norme in materia di disciplina dell'attività di Governo» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 2001, n. 75.

— Il testo dell'art. 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137 recante: «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici» e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 2002, n. 158 è il seguente:

«Art. 3 *(Disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione).* — 1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, ai vice Ministri è riservato un contingente di personale fino al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale contingente, per la parte eccedente quello spettante ai sottosegretari di Stato, si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro.

2. Nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice Ministri ai sensi del comma 1, il vice Ministro può nominare un capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente il vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320 reca: «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell' 8 agosto 2001, n. 183.

Note all'articolo 1:

— Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

«Art. 1 *(Definizioni).* — Nel presente regolamento si intendono per:

a) Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*, con i vice Ministri e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,* di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) Ministro: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

c) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) Decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

e-bis) vice Ministri. i sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di vice Ministro;

f) Ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150».

— Il testo dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

«Art. 2 *(Ministro ed Uffici di diretta collaborazione)*. — 1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione è disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento. Il Ministro si avvale per l'esercizio delle funzioni di direzione politica del Ministero ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, degli uffici di diretta collaborazione, che esercitano le competenze di supporto e di raccordo tra lo stesso e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi, all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

2. Sono uffici di diretta collaborazione:

a) la Segreteria del Ministro;

b) l'Ufficio di Gabinetto;

c) l'Ufficio legislativo;

d) la Segreteria tecnica;

e) l'Ufficio stampa;

f) il Servizio di controllo interno;

f-bis) l'Ufficio e le segreterie dei vice Ministri;

g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro.

4. Le Segreterie *dei vice Ministri, e dei Sottosegretari* di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione.

5 . *Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro i vice Ministri e i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli Uffici di gabinetto e legislativo oltre che delle loro rispettive segreterie.*

6. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina l'attività di supporto degli Uffici di diretta collaborazione, i quali ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Il Capo di Gabinetto definisce l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e può nominare Vice Capi di Gabinetto in numero non superiore a due».

Il testo dell'art. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

«Art. 7 *(Trattamento economico)*. — 1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato:

a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai Capi Dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi Capi Dipartimento;

b) per il Capo dell'Ufficio legislativo, il Responsabile della Segreteria tecnica, del Ministro, *il responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate al vice Ministro* ed il presidente del collegio di direzione del Servizio di controllo interno in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di Uffici dirigenziali generali del Ministero;

c) per il Capo della Segreteria del Ministro, il Segretario particolare del Ministro, *il Segretario particolare del vice Ministro, il responsabile della segreteria tecnica del vice Ministro, il responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate al vice Ministro* i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato ed i componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

d) per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro, *per l'addetto stampa del vice Ministro* in un trattamento conforme a quello previsto dal contratto colletivo nazionale per i giornalisti con qualifica di redattore capo.

2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli Uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante rispettivamente ai Capi Dipartimento, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dell'amministrazione ed ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali. La medesima disposizione si applica al Presidente o ai componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, anche se estinti dell'amministrazione, quando il relativo contratto prevede un impegno a tempo parziale con il mantenimento dai propri incarichi esterni e del relativo trattamento economico.

3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo, onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero.

5. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

— Il testo dell'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

«Art. 8 *(Ufficio e Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato)*. — 1. I Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato sono scelti dai Sottosegretari interessati anche tra estranei alle pubbliche amministrazioni e nominati dal Ministro.

2. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente comples-

sivo di centotrenta unità di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando o collocamento fuori ruolo, o in altre posizioni analoghe previste dai rispettivi ordinamenti.

2-bis. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2, al vice Ministro è attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unità di personale. Tale ulteriore contingente si intende compreso nel contingente complessivo di centotrenta unità di cui all'art. 5, comma 1.

2-ter. Ciascun vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice Ministri, anche tra soggetti estranei all'Amministrazione, oltre al Capo della segreteria, un segretario particolare, un addetto stampa, un responsabile della segreteria tecnica. Nomina altresì, (d'intesa con il Ministro), un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli Uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate ed un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate».

Il testo dell'art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

«Art. 9 *(Modalità della gestione).* — 1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, *dei vice Ministri* e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

2. Ai servizi supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione *del Ministro* provvede la Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero, assegnando unità di personale ricomprese nelle aree A e B del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, in numero non superiore al 50 per cento delle unità addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2.

— Si applica l'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

— Il testo dell'art. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

«Art. 10 *(Norme finali).* — 1. Gli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 5, qualora conferiti a collaboratori esterni, sono incompatibili con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale a carattere continuativo. Dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali a carattere non continuativo è informato il Ministro, che ne autorizza la prosecuzione ovvero l'accettazione.

2. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2-bis) Alfine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa a legislazione vigente, l'eventuale maggiore spesa derivante dalla previsione dei trattamenti economici di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7, dovrà essere compensata rendendo indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.

3. È abrogato il decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 marzo 1997, n. 217, recante: "Regolamento per l'istituzione del servizio di controllo interno".

03G0286

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 luglio 2003, n. **263.**

Regolamento recante disposizioni attuative degli articoli 19 e 24 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DELLA GIUSTIZIA E DELLA DIFESA

Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 45 e, in particolare, gli articoli 19, comma 1, e 24, comma 1, lettera *b)*;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 24 febbraio e 24 marzo 2003;

Considerato che non si ritiene di accogliere il suggerimento del Consiglio di Stato di destinare una quota dei proventi derivanti dalle confische disposte ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ai fini dell'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, istituito con l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, in quanto tale destinazione non sembra consentita dalla norma primaria cui il presente regolamento dà attuazione e, per altro verso, finirebbe con l'incidere sulla destinazione di parte di tali proventi alla Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) - Office for Drug Control and Crime Prevention, per il conseguimento delle sue finalità istituzionali, prevista dall'articolo 145, comma 64, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 1001/M/20 del 7 maggio 2003;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento, si intendono:

a) per «legge n. 575 del 1965», la legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro la mafia;

b) per «decreto-legge n. 8 del 1991», il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni, nel testo integrato e modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45, recante modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanziona-

torio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza;

c) per «decreto-legge n. 350 del 2001», il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie;

d) per «decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990», il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

e) per «decreto-legge n. 306 del 1992», il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e successive modificazioni e integrazioni, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa;

f) per «legge 302 del 1990», la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

g) per «interessato», la persona cui si riferisce la condotta collaborativa oggetto dell'impegno previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera *e)* del decreto-legge n. 8 del 1991.

Art. 2.

Ambito applicativo; rinvio alla legge n. 575 del 1965

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 7, si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 8 del 1991.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, alle procedure previste dagli articoli seguenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge n. 575 del 1965.

Art. 3.

Versamento del denaro di provenienza illecita

1. Dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, l'interessato, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità giudiziaria procedente, provvede, nel termine indicato da quest'ultima, al versamento su un unico conto, acceso presso una banca con sede sul territorio dello Stato, del denaro di provenienza illecita di cui ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche all'estero e che non sia già stato oggetto di sequestro.

2. Ove l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta, possono essere definite, previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria procedente, modalità di versamento sostitutive di quelle previste al comma 1, purché non ostative all'esecuzione del sequestro di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *e)* del decreto-legge n. 8 del 1991.

3. Per quanto attiene alle provviste di denaro all'estero, si osservano, in quanto compatibili, ai fini del loro rientro in Italia, le procedure indicate dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 2001.

4. Il provvedimento di sequestro dell'Autorità giudiziaria procedente ha ad oggetto le disponibilità finanziarie affluite sul conto di cui al comma 1, ovvero versate con le modalità sostitutive di cui al comma 2.

Art. 4.

Trasferimento del denaro di provenienza illecita

1. La cancelleria del giudice che ha disposto la confisca del denaro di cui all'articolo 3, ricevuta comunicazione della definitività del provvedimento, provvede al trasferimento del denaro mediante versamento diretto presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato con imputazione sul capitolo di entrata 3322.

2. Il trasferimento del denaro di cui al comma 1 è comprensivo degli interessi fino a quella data maturati ed è eseguito al netto delle spese bancarie e degli altri eventuali oneri di gestione.

Art. 5.

Destinazione dei beni mobili

1. Ai beni mobili registrati e agli altri beni mobili indicati all'articolo 100, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 301-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni. Conseguentemente, detti beni possono essere affidati dall'Autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale al Dipartimento della pubblica sicurezza - Servizio centrale di protezione, ove ne faccia richiesta per l'impiego nelle proprie attività di istituto. Gli stessi beni, divenuta definitiva la confisca, possono essere assegnati, a richiesta, all'Ufficio che ne ha avuto la custodia. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni recate dal predetto articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

2. Le somme ricavate dalla vendita di beni mobili non indicati nel comma 1, ivi compresi i titoli ed i valori mobiliari, o per i quali non sia stata fatta richiesta di affidamento, sono versate direttamente, a cura dell'amministratore giudiziario, presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato con imputazione sul capitolo di entrata 3322.

Art. 6.

Destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali

1. Per i beni immobili e per i beni aziendali è redatta dalla cancelleria competente, all'atto della confisca successiva al sequestro di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *e)* del decreto-legge n. 8 del 1991, una dettagliata descrizione trasmessa, unitamente al provvedimento definitivo di confisca, all'Agenzia del demanio. L'amministratore giudiziario provvede alla gestione dei beni sotto la direzione dell'Agenzia del demanio, versandone i proventi direttamente presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato con imputazione sul capitolo di entrata 3322. L'amministratore giudiziario predispone, entro trenta giorni dalla data della comunicazione della confisca definitiva, una relazione sulla consistenza patrimoniale dei beni immobili e di quelli aziendali, nonché sulle possibilità di loro utilizzo.

2. L'Agenzia del demanio dispone in ordine alla destinazione dei beni di cui al presente articolo nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della relazione di cui al comma 1.

3. Nell'ambito della destinazione dei beni di cui all'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera *a)* della legge n. 575 del 1965, per i beni confiscati ai sensi del decreto-legge n. 8 del 1991, può essere data precedenza alle richieste di utilizzazione provenienti dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per le esigenze del Servizio centrale di protezione.

4. L'Agenzia del demanio e l'amministratore giudiziario provvedono al versamento diretto presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione sul capitolo di entrata 3322, delle somme ricavate dall'eventuale vendita dei beni aziendali.

Art. 7.

Fissazione delle quote

1. Una quota stabilita nella misura del 60 per cento delle somme rivenienti dai beni sequestrati e confiscati ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, incrementata dai versamenti effettuati ai sensi del presente regolamento, è destinata all'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge n. 8 del 1991.

2. Una quota delle somme rivenienti dai beni sequestrati e confiscati ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, stabilita nella misura del 15 per cento, è altresì destinata alle elargizioni previste dalla legge n. 302 del 1990.

3. Le somme di denaro determinate ai sensi dei commi precedenti, vengono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno, della difesa e della giustizia, secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 luglio 2003

Il Ministro dell'interno
PISANU

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Il Ministro della difesa
MARTINO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 1º settembre 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 109

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 19, comma 1, e 24, comma 1, lettera *b)* della legge 13 febbraio 2001, n. 45 (Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza):

«Art. 19. — 1. Dopo l'art. 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente:

«Art. 17-*bis (Previsione di norme di attuazione)*. — 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, emanati di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2, sono precisati i contenuti e le modalità di attuazione delle speciali misure di protezione definite e applicate anche in via provvisoria dalla commissione centrale nonché i criteri che la medesima applica nelle fasi di istruttoria, formulazione e attuazione delle misure predette.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i presupposti e le modalità di applicazione delle norme sul trattamento penitenziario, previste dal titolo I della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e dal titolo I del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, alle persone ammesse alle misure speciali

di protezione e a quelle che risultano tenere o aver tenuto condotte di collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni speciali relativamente ai delitti di cui all'art. 9, comma 2.

3. Con decreti del Ministro dell'interno, emanati di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia e della difesa, sono adottate le norme regolamentari per disciplinare le modalità per il versamento e il trasferimento del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui all'impegno assunto dal collaboratore a norma dell'art. 12, comma 2, lettera *e)*, del presente decreto, nonché le norme regolamentari per disciplinare, secondo le previsioni dell'art. 12-*sexies*, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, le modalità di destinazione del denaro, nonché di vendita e destinazione dei beni e delle altre utilità.

4. I decreti previsti dai commi 1, 2 e 3, nonché quello previsto dall'art. 13, comma 8, sono emanati ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato».

«Art. 24. — 1. All'art. 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (omissis);

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-*bis*. Si applicano anche ai casi di confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

4-*ter*. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.

4-*quater*. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-*ter* entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato."».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa):

«Art. 12-*sexies (Ipotesi particolari di confisca)*. — 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-*bis*, 629, 630, 644, 644-*bis*, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale, nonché dall'art. 12-*quinques*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'art. 295, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati.

Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette.

4-*bis*. Si applicano anche ai casi di confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 3 1 marzo 1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

4-*ter*. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.

4-*quater*. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-*ter* entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512 (Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso):

«Art. 1 *(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso)*. — 1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è alimentato:

a) da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi annue;

b) dai rientri previsti dall'art. 2.».

— Si riporta il testo dell'art. 145, comma 64, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001):

«64. Una parte, stabilita nella misura del 25 per cento, del valore complessivo dei beni provenienti da reato, oggetto di confisca ai sensi dell'art. 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e dell'art. 2-*decies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero una parte, stabilita nella stessa misura, dei fondi provenienti dalla loro vendita, è destinata per il triennio 2001-2003 all'Organizzazione delle nazioni unite (ONU) Office for Drug Control and Crime Prevention, per il conseguimento delle sue finalità istituzionali. L'importo complessivo dello stanziamento è determinato annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».

Note all'art. 1:

— La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: «Disposizioni contro la mafia».

— Per il testo dell'art. 12, comma 2, lettera *e)*, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia), vedi nelle note all'art. 2.

— Per l'argomento della legge 13 febbraio 2001, n. 45, vedi nelle note alle premesse.

— Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, reca: «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, reca: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza».

— Per l'argomento del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, vedi nelle note alle premesse.

— La legge 20 ottobre 1990, n. 302, reca: «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 1):

«Art. 12 *(Assunzione degli impegni)*. — 1. Le persone nei cui confronti è stata avanzata proposta di ammissione alle speciali misure di protezione devono rilasciare all'autorità proponente completa e documentata attestazione riguardante il proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, gli obblighi a loro carico derivanti dalla legge, da pronunce dell'autorità o da negozi giuridici, i procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, i titoli di studio e professionali, le autorizzazioni, le licenze, le concessioni e ogni altro titolo abilitativo di cui siano titolari. Le predette persone devono, altresì, designare un proprio rappresentante generale o rappresentanti speciali per gli atti da compiersi.

2. Le speciali misure di protezione sono sottoscritte dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a:

a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione delle misure;

b) sottoporsi a interrogatori, a esame o ad altro atto di indagine ivi compreso quello che prevede la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione;

c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalle obbligazioni contratte;

d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorità giudiziaria, dalle Forze di polizia e dal proprio difensore dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione ed a non incontrare né a contattare, con qualunque mezzo o tramite, alcuna persona dedita al crimine, né, salvo autorizzazione dell'autorità giudiziaria quando ricorrano gravi esigenze inerenti alla vita familiare, alcuna delle persone che collaborano con la giustizia;

e) specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati, direttamente o per interposta persona, e le altre utilità delle quali dispongono direttamente o indirettamente, nonché, immediatamente dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, versare il danaro frutto di attività illecite. L'autorità giudiziaria provvede all'immediato sequestro del danaro e dei beni ed utilità predetti.

3. La previsione di cui alla lettera *e)* del comma 2 non si applica ai soggetti indicati nel comma 2 dell'art. 16-*quater*.

3-*bis*. All'atto della sottoscrizione delle speciali misure di protezione l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2.».

— Per l'argomento della legge 31 maggio 1965, n. 575, vedi nelle note all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 12, comma 2, lettera *e)*, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 1), vedi nelle note all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 (per l'argomento v. nelle note all'art. 1):

«1. Gli interessati presentano agli intermediari una dichiarazione riservata delle attività finanziarie rimpatriate, conferendo l'incarico di ricevere in deposito le attività provenienti dall'estero e optando per il versamento della somma di cui all'art. 12, comma 1, ovvero per il conferimento del mandato alla sottoscrizione dei titoli di cui all'art. 12, comma 2. Nella dichiarazione gli interessati devono inoltre attestare che le attività da rimpatriare erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 12, comma 1, almeno al 1° agosto 2001. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modello di dichiarazione riservata. Per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie espresse in valuta viene utilizzato il cambio stabilito con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il 31 ottobre 2001, sulla base della media dei cambi fissati, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo da settembre 2000 ad agosto 2001. Nei casi diversi dal rimpatrio di denaro la somma di cui all'art. 12, comma 1, è commisurata all'ammontare delle altre attività finanziarie rimpatriate indicato nella dichiarazione riservata.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 1):

«Art. 100 *(Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga).* — 1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di Polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'Autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi dì Polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di Polizia antidroga; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'Autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, dell'amministrazione di appartenenza degli organi di Polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Possono altresì essere assegnati, a richiesta anche ad associazioni, comunità, od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.

5. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'interno, che provvede alle erogazioni di competenza ai sensi del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e del Ministero della sanità con vincolo di destinazione per le attività di recupero dei soggetti tossicodipendenti.».

— Si riporta il testo dell'art. 301-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale):

«Art. 301-*bis (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando).* — 1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di Polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di Polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di Polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, i beni sequestrati sono ceduti ai fini della loro distruzione, sulla base di apposite convenzioni. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato e il ricevitore capo della dogana, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per la distruzione, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, direttamente con una o più ditte del settore.

4. L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o il ricevitore capo della dogana, prima di procedere all'affidamento in custodia giudiziale o alla distruzione dei beni mobili di cui ai commi 1 e 3, devono chiedere preventiva autorizzazione all'organo dell'autorità giudiziaria competente per il procedimento, che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla distruzione, all'avente diritto è corrisposta una indennità sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.

6. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.

7. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'art. 4 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo.».

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 12, comma 2, lettera *e)*, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 1), vedi nelle note all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 2-*undecies*, comma 2, lettera *a)*, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 1):

«2. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso.».

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, vedi nelle note alle premesse.

— Per l'argomento del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, vedi nelle note all'art. 1.

— Per l'argomento della legge 20 ottobre 1990, n. 302, vedi nelle note all'art. 1.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, reca: «Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

03G0287

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 luglio 2003.

Quarta operazione di cessione dei crediti contributivi dell'I.N.P.S.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e successivamente modificato («art. 13»), concernente la cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.;

Considerato che l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti, stipulato in data 29 novembre 1999 tra l'I.N.P.S. e la società di cartolarizzazione costituita ai sensi del comma 4 dell'art. 13, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con precedente decreto del 5 novembre 1999, l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti stipulato tra le medesime parti in data 31 maggio 2001, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con precedente decreto del 17 maggio 2001, e l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti stipulato tra le medesime parti in data 18 luglio 2002, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con precedente decreto del 23 maggio 2002, prevedono la possibilità per l'I.N.P.S. di ottenere un ulteriore importo da corrispondersi da parte della società di cartolarizzazione a titolo di anticipazione del corrispettivo finale previsto nei menzionati contratti e da finanziarsi con l'emissione di ulteriori titoli, o la contrazione di prestiti, a fronte dei crediti contributivi precedentemente ceduti, cui possono aggiungersi altri crediti contributivi da cedersi dall'I.N.P.S. alla società di cartolarizzazione;

Considerato inoltre che, relativamente a tali altri crediti contributivi ceduti, è versato un corrispettivo suddiviso in una quota iniziale, a titolo definitivo, ed in una eventuale quota finale, sempreché ciò sia disposto da uno o più decreti emessi ai sensi del comma 2 dell'art. 13 e ciò non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli precedentemente emessi;

Visto il decreto emesso il 17 marzo 2003 dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stato dato avvio ad una quarta fase dell'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. ai sensi del comma 18 dell'art. 13 e dei citati articoli 3.2 dei contratti di cessione dei crediti stipulati dall'I.N.P.S., rispettivamente, in data 29 novembre 1999, 31 maggio 2001 e 18 luglio 2002;

Visti, in particolare, i commi 2, 5 e 11 dell'art. 13, ai sensi dei quali, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emessi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate le tipologie ed il valore nominale dei crediti ceduti, il prezzo iniziale a titolo definitivo e le modalità di pagamento dell'eventuale prezzo residuo, le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre per finanziare il pagamento del prezzo, nonché gli impegni accessori che l'I.N.P.S. assume, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione, per il buon esito dell'operazione di cartolarizzazione;

Considerato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 13, l'incarico di consulente terzo per il monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione è assolto dalle agenzie di rating;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 13, l'I.N.P.S. cede alla società di cartolarizzazione Società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. - S.C.C.I. S.p.a. («SCCI»), costituita ai sensi del comma 4 dell'art. 13, i crediti contributivi previdenziali verso le aziende tenute al versamento a mezzo di denuncia mensile (ivi inclusi i comuni, le province, le regioni e lo Stato) (i «Crediti aziende»), i crediti contributivi verso gli artigiani ed i commercianti (i «Crediti artigiani e commercianti»), nonché i crediti contributivi verso le categorie dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri e delle aziende agricole (i «Crediti agricoli»), di seguito collettivamente indicati come «Crediti Ceduti», unitamente ai relativi oneri accessori per interessi e sanzioni civili, la cui cessione per le medesime categorie, di cui ai contratti di cessione stipulati in data 29 novembre 1999, 31 maggio 2001 e 18 luglio 2002, si riconferma in considerazione dell'unitarietà del portafoglio a garanzia dei titoli emessi ai sensi del successivo art. 5. I Crediti Ceduti comprendono quelli che:

i) (a) siano maturati successivamente alla data del 31 dicembre 2001 ed entro la data del 31 dicembre 2002, per tali intendendosi i crediti contributivi che il debitore non abbia provveduto a pagare alla scadenza prevista e che siano stati contabilizzati dall'I.N.P.S. per l'anno finanziario 2002; e (b) siano maturati o matureranno successivamente alla data del 31 dicembre 2002 ed entro la data del 31 dicembre 2003, per tali intendendosi i crediti contributivi che il debitore non

abbia provveduto a pagare alla scadenza prevista e che siano stati o che saranno contabilizzati dall'I.N.P.S. per l'anno finanziario 2003; e

ii) non siano stati ancora riscossi dall'I.N.P.S. alla data del 31 maggio 2003 compreso; e

iii) non siano eliminati dall'I.N.P.S. in applicazione della procedura interna di eliminazione dei crediti attualmente in vigore e disciplinata con delibera del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. del 10 febbraio 1998, n. 210, entro il giorno immediatamente precedente ciascuna data di consegna degli elenchi dei Crediti Ceduti, che l'I.N.P.S. dovrà predisporre e trasmettere a SCCI come di seguito indicato.

In relazione ai Crediti Ceduti, l'I.N.P.S. garantisce a SCCI l'importo nominale minimo di cessione di euro 3.500.000.000,00, relativamente ai crediti indicati al precedente punto *i)*, lettera (a), suddiviso in euro 1.855.000.000,00 di Crediti aziende, euro 1.050.000.000,00 di Crediti artigiani e commercianti ed euro 595.000.000,00 di Crediti agricoli, e di euro 3.393.000.000,00 relativamente ai crediti indicati al precedente punto *i)*, lettera (b), suddiviso in euro 1.859.000.000,00 di Crediti aziende, euro 977.000.000,00 di Crediti artigiani e commercianti ed euro 557.000.000,00 di Crediti agricoli. L'I.N.P.S. redige, ai sensi del comma 6 dell'art. 13, appositi elenchi dei Crediti Ceduti entro e non oltre il 31 ottobre 2003, relativamente ai Crediti Ceduti di cui al precedente punto *i)*, lettera (a), ed entro e non oltre il 31 maggio 2004, relativamente ai Crediti Ceduti di cui al precedente punto *i)*, lettera (b).

Disciplina, inoltre, i meccanismi di aggiustamento, tenendo conto anche di eventuali eccedenze relative ai crediti di cui al precedente punto *i)*, lettera (a), da applicarsi tra ciascuna tipologia di Crediti Ceduti di cui al precedente punto *i)*, lettera (b), quali risultanti dagli elenchi, nel caso in cui si verifichino eccedenze o carenze rispetto ai relativi importi nominali minimi garantiti, eventualmente ricalcolati per far fronte alle eventuali carenze dei Crediti Ceduti di cui al precedente punto *i)* lettera (a). In particolare saranno adottati per sopperire alle carenze di crediti residue dopo l'applicazione dei meccanismi di aggiustamento di cui sopra: (1) i meccanismi di cessione di ulteriori crediti contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 2003, che l'I.N.P.S. è tenuto a cedere o, in subordine, (2) le modalità di calcolo degli importi che l'I.N.P.S. è tenuto a corrispondere in contanti a SCCI, qualora le cessioni di cui al punto (1) del presente capoverso non risultassero attuabili, attuate o sufficienti.

Ai fini degli aggiustamenti tra categorie di crediti e delle cessioni di crediti aggiuntivi di cui sopra, i Crediti aziende, i Crediti artigiani e commercianti, ed i Crediti agricoli sono conteggiati per un importo da definire nel contratto di cessione con l'approvazione delle agenzie di rating coinvolte nell'emissione sulla base delle proiezioni di incasso relativa a ciascuna categoria nel modello finanziario dell'operazione, e comunque:

a) i Crediti aziende saranno conteggiati per un importo pari al 200% rispetto ai Crediti agricoli e per un importo pari al 170% rispetto ai Crediti artigiani e commercianti;

b) i Crediti artigiani e commercianti saranno conteggiati per un importo pari al 40% rispetto ai Crediti aziende e per un importo pari al 130% rispetto ai Crediti agricoli; e

c) i Crediti agricoli saranno conteggiati per un importo pari al 25% rispetto ai Crediti aziende e per un importo pari al 60% rispetto ai Crediti artigiani e commercianti.

Ai fini del computo degli importi di cui al punto (2) che precede, verranno applicati alle residue carenze di Crediti Ceduti, per ciascuna categoria e secondo le modalità specificate nel contratto di cessione, delle percentuali pari, rispettivamente, a 80%, 50% e 50% del valore nominale dei Crediti aziende, dei Crediti artigiani e commercianti e dei Crediti agricoli.

Art. 2.

L'I.N.P.S., riceve da SCCI, la quale utilizza a tal fine il ricavo dell'emissione, per un importo massimo complessivo di euro 3.500 milioni, al netto delle commissioni, delle spese e degli altri oneri iniziali a carico di SCCI entro un importo massimo complessivo pari ad euro 5 milioni, i seguenti importi:

a) contestualmente all'emissione dei titoli di cui al successivo art. 5, quale anticipazione del corrispettivo finale dovuto a fronte della cessione di crediti di cui all'art. 3.2 dei contratti stipulati il 29 novembre 1999, 31 maggio 2001 e 18 luglio 2002, un ammontare non inferiore a euro 700 milioni;

b) contestualmente all'emissione dei titoli di cui al successivo art. 5, a fronte della cessione dei crediti di cui all'art. 1, punto *i)*, lettera (a), un corrispettivo iniziale a titolo definitivo di importo non inferiore ad euro 1.095 milioni;

c) a fronte della cessione dei crediti di cui all'art. 1, punto *i)*, lettera (b), un corrispettivo non soggetto a conguagli di importo non inferiore ad euro 1.200 milioni, da corrispondersi successivamente al pagamento del corrispettivo di cui alla precedente lettera *b)* ma non oltre il 31 dicembre 2003. Una parte di tale corrispettivo potrà essere trattenuta da SCCI ed in parte compensata con l'eventuale importo che l'I.N.P.S. potrà essere tenuto a corrispondere a SCCI nel caso non fosse raggiunto, con riferimento ai Crediti Ceduti di cui all'art. 1, punto *i)*, lettera (b), l'importo nominale minimo garantito, come eventualmente modificato, ai sensi del precedente art. 1, in relazione a carenze o eccessi che si fossero verificati nell'ammontare dei Cre-

diti Ceduti di cui all'art. 1, punto *i)*, lettera (a), come risultanti dai relativi elenchi, ed a condizione che la differenza tra l'importo nominale dei Crediti Ceduti di cui all'art. 1, punto *i)*, lettera (a), come risultante dagli elenchi, e il relativo importo nominale minimo garantito, ecceda complessivamente l'importo di euro 500 milioni;

d) un ulteriore corrispettivo da corrispondersi:

1) in denaro qualora l'importo derivante dalla riscossione dei Crediti Ceduti e dei crediti già ceduti con i contratti sottoscritti in data 29 novembre 1999, 31 maggio 2001 e 18 luglio 2002, e dalle altre operazioni accessorie a quella di cartolarizzazione, ecceda la somma:

(i) dei corrispettivi complessivamente versati da SCCI all'I.N.P.S. a qualunque titolo, a fronte dell'acquisto dei crediti ceduti nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, con i contratti di cessione stipulati in data 29 novembre 1999, 31 maggio 2001, 18 luglio 2002 e con il contratto di cessione relativo ai Crediti Ceduti; e

(ii) degli oneri per interessi e gli altri oneri accessori, dei costi connessi a ciascuna fase dell'operazione di cartolarizzazione, delle spese di riscossione e di ogni altro compenso dovuto ai concessionari, delle spese di recupero corrisposte all'I.N.P.S. nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4 e dalle convenzioni tra creditori stipulate e da stipularsi in conformità alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione; ovvero

2) ove i titoli emessi per finanziare l'acquisto dei Crediti Ceduti e dei crediti ceduti in data 29 novembre 1999, 31 maggio 2001 e 18 luglio 2002 e siano stati interamente rimborsati, l'ulteriore corrispettivo è corrisposto, a scelta e su richiesta dell'I.N.P.S., mediante retrocessione da SCCI all'I.N.P.S., senza garanzia di solvenza né di esistenza, dei Crediti Ceduti e dei crediti ceduti in data 29 novembre 1999, 31 maggio 2001 e 18 luglio 2002 e non ancora incassati, nonché di ogni altra somma, credito o diritto vantato da SCCI;

e) l'I.N.P.S. può richiedere a SCCI di anticipare in tutto o in parte e in una o più volte, il pagamento dell'ulteriore corrispettivo di cui al punto *d)*, ove SCCI sia in grado di finanziare tale anticipato pagamento mediante collocamento di nuovi titoli o assunzione di finanziamenti da stabilirsi con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed a condizione che ciò non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli in essere.

Art. 3.

I concessionari e l'I.N.P.S. versano mensilmente sull'apposito conto corrente acceso da SCCI presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'art. 3 del decreto emanato in data 5 novembre 1999 dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le somme rispettivamente riscosse per conto di SCCI a fronte dei Crediti Ceduti.

SCCI può utilizzare un conto corrente diverso da quello acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, da aprirsi presso un primario istituto di credito, nel caso in cui all'indebitamento non garantito e non subordinato della Repubblica italiana venga attribuito un rating inferiore a AA- da Standard & Poor's Rating Services, ovvero a Aa3 da Moody's Investors Service, ovvero a AA- da Fitch Ratings Ltd, e l'utilizzo del suddetto conto sia richiesto dalle società di rating come condizione per il mantenimento del rating attribuito ai titoli emessi.

Con periodicità semestrale l'I.N.P.S. effettua i necessari conguagli relativamente a versamenti non dovuti o a somme erroneamente incassate.

Art. 4.

Gli impegni accessori richiesti all'I.N.P.S. per il buon esito dell'operazione, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione, ai sensi del comma 11 dell'art. 13, sono indicati nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'I.N.P.S. assume l'onere degli aggi, delle commissioni e delle spese di riscossione e recupero sostenute direttamente o a fronte dell'attività svolta dai concessionari relativamente ai Crediti Ceduti per la parte eccedente il 2% dei Crediti Ceduti riscossi e recuperati, mentre il 2% è posto a carico di SCCI indipendentemente dal costo effettivamente sostenuto per la riscossione; tale importo sarà trattenuto dall'I.N.P.S. a titolo di compenso o rimborso forfetario degli oneri di cui al presente articolo su qualunque somma direttamente riscossa, recuperata a valere sui Crediti Ceduti. L'I.N.P.S. assume inoltre gli oneri connessi all'anticipazione della remunerazione eventualmente riconosciuta ai concessionari ai sensi della normativa applicabile.

A fronte dei servizi di gestione, riscossione e recupero prestati in relazione ai Crediti Ceduti, l'I.N.P.S. riceve da SCCI una commissione, da corrispondersi con cadenza semestrale, pari ad euro 50.000 (cinquantamila); tale commissione è corrisposta secondo un ordine di priorità dei pagamenti concordato con SCCI e con i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.

Art. 5.

Le caratteristiche dei titoli da emettersi, ai sensi del comma 5 dell'art. 13, da parte di SCCI, sono indicate nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 6.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede per conto di SCCI alla copertura e gestione dei rischi connessi alla variabilità dei tassi di interesse dei titoli di cui all'art. 5, anche al fine di consentire l'ottenimento ed il mantenimento del rating previsto per i medesimi e indicato nell'allegato 2 al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato al visto della Corte dei conti e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2003

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 1º settembre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 295

ALLEGATO 1

Elenco degli impegni accessori da assumersi da parte dell'I.N.P.S.:

a) impegni di informativa in merito ad eventi che abbiano determinato il venire meno dell'esistenza di qualsiasi Credito Ceduto o del relativo importo;

b) dichiarazioni e garanzie in merito: *i)* al proprio *status* di ente pubblico con personalità giuridica autonoma; *ii)* alla non sussistenza di procedure concorsuali o di liquidazione; e *iii)* ai propri poteri ed all'esistenza di tutte le autorizzazioni necessarie alla stipula del contratto di cessione dei Crediti Ceduti e di assunzione degli obblighi previsti dallo stesso;

c) dichiarazioni e garanzie in merito: *i)* all'avvenuto adempimento di tutto quanto necessario per la stipula del contratto di cessione dei Crediti Ceduti e per l'assunzione dei connessi obblighi; *ii)* alla idoneità del contratto di cessione a trasferire a SCCI la titolarità dei Crediti Ceduti; *iii)* alla capacità, ai poteri di rappresentanza ed alla debita autorizzazione della persona che sottoscriverà il contratto di cessione per conto dell'I.N.P.S.; *iv)* al fatto che la stipula del contratto di cessione non confligge con norme di legge o con altri obblighi, atti o giudizi relativi all'I.N.P.S., al suo patrimonio o ai Crediti Ceduti;

d) dichiarazioni e garanzie in merito: *i)* alla veridicità e correttezza delle risultanze contabili contenute nel proprio bilancio consuntivo 2001 nonché alla redazione con chiarezza secondo i principi contabili applicabili all'I.N.P.S. di detto bilancio consuntivo del 2001 e del bilancio preventivo del 2003; *ii)* alla conformità di tali bilanci alle norme applicabili; e *iii)* alla mancata insorgenza, successivamente a tali bilanci, di fatti tali da influire negativamente sulla cessione dei Crediti Ceduti ovvero sulla capacità dell'I.N.P.S. di adempiere ai propri obblighi assunti con il contratto di cessione;

e) dichiarazioni e garanzie in merito: *i)* alla completezza, veridicità e correttezza delle informazioni relative ai Crediti Ceduti contenute negli elenchi che saranno forniti a SCCI; *ii)* alla legittima titolarità in capo all'I.N.P.S. dei Crediti Ceduti ed alla loro conformità alla legge; *iii)* al rispetto da parte dell'I.N.P.S. delle disposizioni normative e regolamentari applicabili per l'iscrizione a ruolo dei Crediti Ceduti; *iv)* alla capacità dell'I.N.P.S. di disporre dei Crediti Ceduti quale unico titolare legittimato ed all'assenza di precedenti cessioni a terzi o vincoli sugli stessi; *v)* alla legittimità della riscossione da parte dei concessionari dei Crediti Ceduti ed iscritti a ruolo, oltre alla capacità di questi ultimi di trasferire a SCCI gli incassi ottenuti dagli stessi in base a quanto previsto nelle convenzioni; *vi)* all'assenza di obblighi di ritenuta o deduzione fiscale sugli incassi corrisposti a SCCI a fronte dei Crediti Ceduti; *vii)* all'esecuzione dello stesso da parte dell'I.N.P.S., nonché alla natura privatistica della cessione dei Crediti Ceduti e degli obblighi assunti dallo stesso con il contratto di cessione; *viii)* alla non opponibilità a SCCI di immunità o privilegi connessi alla natura di ente pubblico dell'I.N.P.S. ed alla non necessità di intervento di terzi nel contratto di cessione dei Crediti Ceduti e alla non sussistenza di facoltà di recesso dell'I.N.P.S. dal contratto di cessione o di annullamento dello stesso in virtù di tale sua natura; *ix)* all'impegno dell'I.N.P.S. di agire in buona fede nell'esecuzione del contratto di cessione tenendo conto che l'operazione di cartolarizzazione comporterà l'emissione di titoli sui mercati; *x)* alla piena conoscenza da parte dell'I.N.P.S. dei meccanismi contrattuali e dell'ordine di priorità previsti per i pagamenti da parte di SCCI o dei suoi incaricati a valere sui flussi di cassa rivenienti dagli incassi o dai recuperi dei Crediti Ceduti;

f) dichiarazioni e garanzie da parte dell'I.N.P.S. di attenersi alla normativa vigente alla data del contratto di cessione in tema di dilazioni, e di non apportare modifiche alla stessa per quanto di propria competenza senza il consenso scritto di SCCI o dei suoi incaricati, precisandosi a tale riguardo che: *i)* in considerazione dell'avvenuta cessione dei Crediti Ceduti, resta esclusa ogni prerogativa dell'I.N.P.S. di sospendere la riscossione dei Crediti Ceduti ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, esclusione di cui l'I.N.P.S. prende atto; e *ii)* il riferimento alla normativa vigente, contenuto nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 13 e negli impegni dell'I.N.P.S. ai sensi del contratto di cessione, dovrà intendersi come riferito alla normativa vigente alla data di stipula del contratto di cessione;

g) impegno a: *i)* salvi diversi accordi con le altre controparti contrattuali e preventiva conferma dalle agenzie di rating che tale cessione non comporta la riduzione del rating attribuito ai titoli in essere, a non cedere a terzi né compiere altri atti di disposizione o costitutivi di diritti, oneri o vincoli a favore di terzi diversi da SCCI sui Crediti Ceduti; *ii)* collaborare al fine di dare esecuzione ed attuare gli scopi prefissati dalle parti con la stipula del contratto di cessione, anche attraverso la sottoscrizione di ulteriori atti o documenti che dovessero risultare necessari a tal fine; *iii)* adoperarsi per consentire o agevolare la riscossione dei Crediti Ceduti; *iv)* proseguire l'attività di accertamento dell'esistenza dei Crediti Ceduti ed a verificare l'accuratezza della documentazione presentata all'I.N.P.S. dai contribuenti; *v)* regolare direttamente con i concessionari le somme relative ai Crediti Ceduti riconosciute indebite ai sensi di legge; *vi)* effettuare la riconciliazione delle somme incassate a fronte dei Crediti Ceduti nei termini previsti dal contratto di cessione; *vii)* contabilizzare i Crediti Ceduti secondo la normativa applicabile;

h) impegno ad informare SCCI dell'eventuale non correttezza o veridicità di quanto lo stesso I.N.P.S. abbia dichiarato o garantito alla stessa o di propri inadempimenti, trasmettendo alla stessa, con cadenza semestrale, una comunicazione sulle verifiche effettuate in merito all'adempimento agli obblighi assunti ed alla correttezza e veridicità delle dichiarazioni rese o garanzie prestate;

i) impegno a tenere indenne SCCI da qualunque danno connesso a proprie dichiarazioni e garanzie rese che risultino non corrette e veritiere, ovvero all'inadempimento di propri obblighi;

l) pattuizione di una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di risoluzione dei contratti di cessione stipulati dall'I.N.P.S. in data 29 novembre 1999, 31 maggio 2001 e 18 luglio 2002 o di mancato trasferimento da parte dell'I.N.P.S. a SCCI degli incassi dallo stesso rice-

vuti a fronte dei Crediti Ceduti ovvero per inadempienza agli obblighi di pagamento di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto e di cui alla successiva lettera *m)*;

m) impegno a sostituire i Crediti Ceduti con altri crediti, ovvero a corrispondere a SCCI un importo in contanti (calcolato secondo le modalità specificate nel contratto di cessione ma comunque non superiore, rispettivamente, all'80%, 50% e 50% del valore nominale dei Crediti aziende, dei Crediti artigiani e commercianti e dei Crediti agricoli) secondo quanto stabilito nel contratto di cessione nell'ipotesi di inesistenza dei Crediti Ceduti, accertata anche con provvedimento giudiziale non definitivo, ovvero risultante da pronunce della Corte Costituzionale o ancora dalla non esigibilità degli stessi per intervenuta prescrizione (ad esclusione comunque di qualunque ipotesi in cui tali Crediti Ceduti non sarebbero comunque risultati esigibili per effetto dell'insolvenza del debitore o della sua irreperibilità); la sostituzione sarà ammissibile solo alle condizioni stabilite nel contratto di cessione e sempreché non ne risulti alterato il rating dei titoli emessi da SCCI; l'impegno sopra previsto sarà subordinato, *inter alia*, ed in conformità a quanto disposto dal contratto di cessione: *i)* al fatto che l'importo nominale dei Crediti Ceduti, di cui sia accertata ai sensi del contratto di cessione l'inesistenza, superi l'eventuale differenza in eccesso (ponderata secondo i criteri richiamati all'art. 1 del presente decreto e nel contratto di cessione) tra l'importo risultante dagli elenchi, formati in base al comma 6 dell'art. 13 e forniti a SCCI (maggiorato dell'importo degli ulteriori crediti eventualmente rinvenuti dall'I.N.P.S. che rientrino nelle tipologie dei Crediti Ceduti e non siano stati inseriti nei relativi elenchi) e l'importo nominale minimo garantito dall'I.N.P.S.; *ii)* alla necessità per SCCI di ottenere tali ulteriori crediti ovvero i corrispondenti importi in contanti, al fine di rispettare il piano di rimborso del capitale e degli interessi stimato per i titoli emessi ai sensi dell'art. 5, anche tenuto conto dei contratti di copertura del rischio di cui all'art. 6 che precede; e *iii)* alla preventiva verifica — ove siano contemporaneamente accertate inesistenze di crediti ceduti ai sensi dei contratti di cessione stipulati in data 29 novembre 1999, 31 maggio 2001 e 18 luglio 2002, le quali, in conformità al disposto dell'art. 6.12 degli stessi, rendano necessaria per l'I.N.P.S. la sostituzione dei relativi crediti con altri crediti, ovvero la corresponsione a SCCI di corrispondenti importi in contanti determinati ai sensi dei relativi contratti — che, nonostante tali sostituzioni o versamenti, si renda comunque necessaria, ai sensi della presente lettera *m)*, la sostituzione dei Crediti Ceduti con altri crediti, ovvero la corresponsione a SCCI del corrispondente importo in contanti, al fine di rispettare il piano di rimborso stimato per i titoli emessi ai sensi del precedente art. 5;

n) impegno a: *i)* concedere o rifiutare motivatamente la propria approvazione ad eventuali modifiche alle convenzioni con i concessionari proposte da SCCI; *ii)* iscrivere a ruolo i Crediti Ceduti inclusi negli elenchi e non ancora iscritti ed a rendere esecutivi i relativi ruoli;

o) impegno a: *i)* gestire i Crediti Ceduti oggetto di procedimento civile e di esecuzione per conto di SCCI; *ii)* tenere un registro completo e aggiornato dei Crediti Ceduti; *iii)* fornire in tempo utile alla società di cartolarizzazione le informazioni utili per permettere a questa di effettuare le comunicazioni richieste nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione;

p) impegno a iscrivere a ruolo *i)* tutti i Crediti Ceduti non ancora iscritti secondo le tempistiche da definirsi nel contratto di cessione e comunque entro il 30 aprile 2004 con riferimento ai Crediti Ceduti di cui all'art. 1, lettera *i)*, punto (a), e il 31 dicembre 2004 con riferimento ai Crediti Ceduti di cui all'art. 1, lettera *i)*, punto (b);

q) impegno a vigilare sull'attività dei concessionari in relazione ai Crediti Ceduti effettuando controlli, ricerche ed ispezioni e a comunicare a SCCI i risultati dei rendiconti ricevuti dai concessionari, secondo quanto sarà definito nel contratto di cessione;

r) impegno a non cedere il contratto di cessione e a riconoscere e collaborare con i mandatari eventualmente nominati da SCCI;

s) impegno a sopportare tutti i costi, anche fiscali, connessi con la stipula o esecuzione del contratto di cessione;

t) impegno a rendersi responsabile nei confronti di SCCI, nonché dei collocatori e dei portatori dei titoli emessi ai sensi dell'art. 5, della veridicità e completezza delle informazioni fornite dall'I.N.P.S. o comunque ad esso inerenti e contenute nel prospetto informativo che dovrà essere predisposto per il collocamento dei titoli di cui all'art. 5 e nei prospetti informativi relativi alle precedenti operazioni di cartolarizzazione dei crediti ceduti in data 29 novembre 1999, 31 maggio 2001 e 18 luglio 2002, nonché delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall'I.N.P.S. ai collocatori nel contesto della presente operazione di cartolarizzazione e delle precedenti operazioni di cartolarizzazione dei crediti ceduti in data 29 novembre 1999, 31 maggio 2001 e 18 luglio 2002.

ALLEGATO 2

CARATTERISTICHE DEI TITOLI DA EMETTERSI DA PARTE DELLA SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. - S.C.C.I. S.P.A. NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE DI CUI AL PRESENTE DECRETO

SERIE 4A

Importo: importo nominale fino ad euro 2.000.000.000,00, che, sommato all'importo dei titoli della Serie 7, non superi i nominali euro 3.500.000.000,00. L'importo complessivo effettivo, e la suddivisione di quest'ultimo tra la Serie 4A e la Serie 7 verrà determinato in prossimità del collocamento tenendo conto della domanda degli investitori.

Scadenza stimata: entro 1,5 anni dall'emissione.

Scadenza legale: entro 6 anni dall'emissione.

SERIE 7

Importo: importo nominale fino ad euro 2.000.000.000,00, che, sommato all'importo dei titoli della Serie 4A, non superi i nominali euro 3.500.000.000,00. L'importo complessivo effettivo e la suddivisione di quest'ultimo tra la Serie 4A e la Serie 7 verrà determinato in prossimità del collocamento tenendo conto della domanda degli investitori.

Scadenza stimata: entro 6 anni dall'emissione.

Scadenza legale: entro 17 anni dall'emissione.

CARATTERISTICHE COMUNI ALLE SERIE 4A E 7

Taglio dei titoli: euro 1.000,00.

Cedole e date di pagamento: semestrali, pagabili l'ultimo giorno lavorativo di gennaio e luglio, con prima cedola pagabile l'ultimo giorno lavorativo del mese di gennaio 2004.

Tasso d'interesse: euribor 6 mesi (interpolato per il primo periodo interessi), maggiorato di un margine, da determinarsi per ciascuna Serie, in funzione della domanda degli investitori in prossimità del collocamento.

Natura dei titoli:	titoli al portatore a ricorso limitato: l'obbligazione di pagamento sorge a carico della società emittente solo se, e nella misura in cui, la stessa disponga delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo un ordine di priorità dei pagamenti da concordarsi tra la società emittente ed i creditori della stessa conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione. I portatori dei titoli hanno azione sul patrimonio separato della società emittente costituito dai Crediti Ceduti e dai crediti ceduti in data 18 luglio 2002, 31 maggio 2001 e 29 novembre 1999, nonché da tutti gli altri diritti acquistati dalla società emittente nei confronti dell'I.N.P.S. o di terzi, secondo quanto disposto nel regolamento dei titoli.
Rimborso:	per ogni serie è previsto il rimborso, anche in parte, a decorrere dalla data di pagamento interessi determinata quale Scadenza stimata e ad ogni data di pagamento successiva, nei limiti degli importi a tal fine disponibili secondo un ordine di priorità dei pagamenti da concordarsi tra la società emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.
Rating atteso:	AAA da Standard & Poor's Rating Services; Aaa da Moody's Investor Service; e AAA da Fitch Ratings Ltd.
Quotazione:	alla data di emissione dei titoli è prevista la quotazione dei medesimi presso la Borsa di Lussemburgo. Successivamente, i titoli possono essere ammessi a quotazione presso uno o più mercati regolamentati dell'Unione europea.
Trattazione:	alla data di emissione dei titoli è prevista l'ammissione a trattazione dei medesimi sul circuito telematico gestito dalla società M.T.S. S.p.a.
Rimborso facoltativo:	la società emittente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente i titoli (per l'intero importo e non in parte) anche a seguito di una modifica dell'attuale regime fiscale relativo ai titoli emessi che imponga alla società emittente di effettuare nuove ritenute o deduzioni fiscali.
Possibilità di nuove emissioni:	la società emittente potrà emettere nuovi titoli o assumere finanziamenti, per anticipare in tutto o in parte e in una o più volte, il pagamento del prezzo differito e per finanziare l'acquisto di nuovi crediti contributivi dall'I.N.P.S. in applicazione di quanto previsto dall'art. 13, sempreché non ne risulti alterato il rating attribuito ai titoli emessi dalla società emittente.
Scadenza anticipata:	qualora si verificassero inadempimenti da parte della società emittente, ovvero essa fosse assoggettata a procedure esecutive o di liquidazione, anche concorsuali, ovvero l'esecuzione degli obblighi da essa assunti in relazione all'operazione di cartolarizzazione divenisse illecita, il Rappresentante dei portatori dei titoli avrà la facoltà, ovvero l'obbligo se così richiesto da un'assemblea straordinaria dei portatori dei titoli o da un numero dei portatori dei titoli che rappresenti almeno il 20% dell'importo in linea capitale dei titoli in essere dell'emittente, di dichiarare la società emittente decaduta dal beneficio del termine; nel qual caso tutti i titoli ancora in essere saranno rimborsabili pro rata senza alcuna priorità di rimborso tra di essi.
Rappresentante dei portatori dei titoli:	Sanpaolo Fiduciaria S.p.a., o il suo eventuale sostituto, nominato dai sottoscrittori dei titoli. I portatori dei titoli avranno azione diretta nei confronti della società emittente esclusivamente nel caso in cui il Rappresentante dei portatori dei titoli ometta di tutelare i loro interessi. I titoli conterranno altresì una specifica disciplina vincolante per i portatori dei titoli in merito alle formalità di convocazione ed alle modalità di funzionamento e di assunzione delle decisioni da parte dell'assemblea dei portatori dei titoli, nonché in merito alle modalità di nomina e sostituzione del Rappresentante dei portatori dei titoli ed ai suoi diritti, doveri, poteri e responsabilità.
Legge regolatrice:	legge italiana.
Foro competente:	competenza esclusiva del tribunale di Roma.

03A10350

DECRETO 16 luglio 2003.

Impegno della somma di € 26.350.000,00 a favore delle regioni, delle province e dei comuni in conto residui 2002 per l'anno 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 488 che in coerenza con gli obiettivi indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria mira a promuovere la realizzazione di opere pubbliche di regioni, province, comuni, comunità montane e relativi consorzi e a tal fine istituisce a decorrere dal 2002, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali» per l'erogazione di contributi pari almeno al 50% del costo effettivo di progettazione e con una dotazione, per il 2002, di 50 milioni di euro;

Considerato che il comma 5 dell'art. 54 della legge n. 488/2001 dispone che in sede di prima attuazione,

per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo siano prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti commissioni parlamentari;

Considerato che, con risoluzione n. 7-0-00084 del 6 marzo 2002, la Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera ha impegnato il Governo a considerare prioritari i venticinque progetti inseriti nell'elenco all'ordine del giorno 9/1984/200 della stessa Commissione e che analoga risoluzione è stata adottata dalla Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 luglio 2002;

Visto il decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 3 aprile 2003, con il quale sono ammessi a contributo, a valere sulle risorse iscritte nel conto residui passivi per l'anno 2003 sul capitolo 7719 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, gli interventi di cui all'allegato del citato decreto;

Ritenuto di prendere in considerazione gli interventi per i quali sono disponibili i dati richiesti ai fini dell'impegno di spesa;

Ritenuto quindi, di dover impegnare, per gli interventi di cui al punto precedente, la somma complessiva di euro 26.350.000,00, in conto residui 2002, per l'esercizio finanziario 2003 a favore delle regioni, delle province e dei comuni interessati come successivamente specificato all'art. 1 del presente decreto;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 2002, n. 290, per l'esercizio finanziario 2003;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di euro 26.350.000,00 per le finalità esposte nelle premesse ex art. 54 della legge n. 448/2001, a favore delle regioni, delle province ed dei comuni interessati, nella misura di seguito riportata:

Intervento	Importo euro	Ente assegnatario
1 Dissalatore servizio città Agrigento e opere di adduzione connesse	2.000.000,00	Comune di Agrigento
2 Rilancio comprensorio sciistico dell'Alpe di Mera, comune di Scopello	1.500.000,00	Provincia di Vercelli
3 Struttura di accoglienza per portatori di handicap gravi in Agrigento	1.000.000,00	Comune di Agrigento
4 Porto di Castrocucco di Maratea (studio di fattibilità e progetto)	1.000.000,00	Comune di Maratea (Potenza)
5 Viabilità di carattere strategico nell'area centrale del veneto S.S. 245 Tratto Trebaseleghe - Castelfranco Veneto e S.S. 10 Este (Padova) - Legnaro (Verona)	4.000.000,00	Regione Veneto
6 Recupero della cittadella militare di Alessandria	1.000.000,00	Provincia di Alessandria
7 Centro logistica consortile e termodistruttore per rifiuti industriali con cogenerazione in S. Antonio Abate (studio di fattibilità)	1.000.000,00	Comune di S. Antonio Abate
8 Collegamento Valtrompia - Valcamonica	2.000.000,00	Provincia di Brescia
9 Ristrutturazione palazzo Mathis e Zizzola	600.000,00	Comune di Bra (Cuneo)
10 Strada stat. 51 «di alemagna» variante Vittorio Veneto - Traforo S. Augusta	1.000.000,00	Provincia di Treviso
11 Raccordo porto di Taranto - casello autostradale A14	500.000,00	Comune di Taranto
12 Cittadella del tempo libero	1.500.000,00	Provincia di Ragusa
13 Collegamento stradale strada provinciale 38 autostrada PA-CT	250.000,00	Comune di Palermo
14 Risanamento ambientale Modica-Fiumelato-Scicli con colonna di adduzione a depuratore ASI	1.000.000,00	Comune di Modica (Ragusa)
15 Zona commerciale artigianale	1.000.000,00	Comune Franconfonte (Siracusa)
16 Riqualificazione centro storico monte S. Giovanni	500.000,00	Comune di Monte S. Giovanni Campano (Frosinone)
17 Palazzetto dello sport di Sora	500.000,00	Comune di Sora (Frosinone)
18 Tribunale di Caserta	1.000.000,00	Comune di Caserta
19 Bonifica area industriale di Brescia - Caffaro e relative discariche	2.000.000,00	Comune di Brescia
20 Strada statale 128 da strada statale 131 a Maudas - allargamento	1.000.000,00	Regione Sardegna
21 Viadotto di collegamento corso Argentina e strada statale 307 «del Santo»	2.000.000,00	Comune di Padova
TOTALE . . .	26.350.000,00	

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7719 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio 2003, in conto residui 2002.

Il presente decreto sarà trasmesso agli uffici centrali di bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2003

Il direttore generale: BITETTI

03A10347

DECRETO 16 luglio 2003.

Impegno della somma di € 45.950.000,00 a favore dei vari enti in conto residui 2002 per l'anno 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 488, che in coerenza con gli obiettivi indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria mira a promuovere la realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture di interesse locale e a tal fine istituisce a decorrere dal 2002 presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale»;

Considerato che il comma 3 della norma citata dispone che in sede di prima attuazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo siano prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti commissioni parlamentari;

Considerato che, con risoluzione n. 7-0-00085 del 6 marzo 2002, la Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera ha impegnato il Governo a considerare prioritari i ventisei progetti inseriti nell'elenco all'ordine del giorno 9/1984/200 della stessa commissione e che analoga nsoluzione è stata adottata dalla Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 luglio 2002;

Visto il decreto attuativo per l'anno 2002, del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 febbraio 2003, con il quale tra l'altro, sono ammessi a contributo, a valere sulle risorse in conto residui 2002 del capitolo 7720 dello stato di previsione della spesa di questi Dicastero, gli interventi di cui all'allegato del citato decreto;

Ritenuto di prendere in considerazione gli interventi per i quali sono disponibili i dati richiesti ai fini dell'impegno di spesa;

Ritenuto quindi, di dover impegnare, per gli interventi di cui al precedente punto, la somma complessiva di euro 45.950.000,00 in conto residui 2002, per l'esercizio finanziario 2003, a favore dei soggetti interessati come successivamente specificato all'art. 1 del presente decreto;

Vista la legge di bilancio del 27 dicembre 2002, n. 290 per il 2003;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di € 45.950.000,00 in conto residui 2002, per le finalità di cui alla premessa ex art. 55 della legge n. 488/2001, a favore degli enti interessati, nella misura di seguito specificata:

Intervento	Importo euro	Ente assegnatario
1 Opere di viabilità collegamento Padova - Abano collegamento Padova - Selvazzano	3.600.000,00	Provincia di Padova
2 Ristrutturazione uffici comunale ex caserma Passalacqua (Tortona)	3.150.000,00	Comune di Tortona (Alessandria)
3 Centro logistico consortile (S. Antonio Abate)	2.700.000,00	Comune di S. Antonio Abate (Napoli)
4 Potenziamento e funzionamento consorzio universitario di Agrigento	1.500.000,00	Provincia di Agrigento
5 Università di Torino sita in Alba - facoltà enologia (contributo)	2.000.000,00	Comune di Alba (Cuneo)
6 Recupero area industriale Oristano con collegamento al porto industriale	2.250.000,00	Consorzio NI dell'Oristanenese
7 Infrastrutture all'interno del patto territoriale fascia orientale provincia di Taranto	3.150.000,00	Provincia di Taranto
8 Completamento e potenziamento osservatorio astronomico comune di Castelgrande (Potenza)	1.500.000,00	Comune di Castelgrande (Potenza)
9 Adeguamento SS 430 Suio-Bocca d'Evandro - S. Vittore	3.150.000,00	Provincia di Caserta
10 Riqualificazione SP 234 Cuneo	1.500.000,00	Provincia di Cuneo
11 Soppressione passaggio a livello alle porte di Erba	500.000,00	Comune di Erba (Como)
12 Nuovo mattatoio comunale di Modica	2.000.000,00	Comune di Modica (Ragusa)
13 Incrocio ponte Villa d'Ogna - Bergamo	1.000.000,00	Provincia di Bergamo
14 Variante Passo di Riva - Povolaro	1.000.000,00	Provincia di Vicenza
15 Riqualificazione fascia costiera prov. di Ragusa	3.600.000,00	Provincia di Ragusa
16 Sistema idroviario Padano Veneto	2.000.000,00	Azienda regionale dei porti di Cremona e Mantova
17 Estensione della rete elettrica nazionale al Grappa	1.000.000,00	Comunità montana del Grappa
18 Svincolo Varese-Lozza	1.000.000,00	Provincia di Varese
19 Infrastrutture a servizio Fiera di Palermo	1.000.000,00	Comune di Palermo
20 SS5 «Tiburtina» - allargamento nuovo svincolo di confluenza con la SS «Maremmana» - direzione casello autostradale Tivoli	1.000.000,00	Regione Lazio
21 SS663 tratto Lombriasco-Carignano con circonvallazione messa in sicurezza	1.000.000,00	Provincia di Torino
22 Ristrutturazione via del Mare e via Ostiense	3.600.000,00	Provincia di Roma
23 Politicnico di Torino - sede di Mondovì	2.250.000,00	Comune di Mondovì
24 Infrastrutture Fiera di Palermo	500.000,00	Comune di Palermo
TOTALE	45.950.000,00	

Art. 2.

L'onere relativo di € 45.950.000,00, graverà sul capitolo 7720 dello stato di previsione di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze in conto residui 2002, per l'anno 2003.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2003

Il direttore generale: BITETTI

03A10348

DECRETO 18 luglio 2003.

Modifiche alle procedure di vendita relative alla cartolarizzazione degli immobili degli enti previdenziali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visti i decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio, emanati in attuazione dell'art. 1 del decreto-legge n. 351, come di volta in volta integrati (nel seguito indicati come i «decreti dell'Agenzia del demanio»);

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2001, emanato in attuazione del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente il trasferimento a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione S.C.I.P. Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l, di parte dei beni immobili individuati nei decreti dell'Agenzia del demanio, l'immissione della società di cartolarizzazione del possesso giuridico dei beni trasferiti, nonché la gestione degli stessi (nel seguito indicato come il «Primo decreto del Ministro dell'economia»);

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2001 emanato in attuazione del comma 1 dell'art. 3 del decreto legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente il prezzo iniziale corrisposto a titolo definitivo dalla società di cartolarizzazione a fronte del trasferimento dei beni immobili, le modalità di pagamento della parte residua del prezzo, le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione (nel seguito indicata come la «Prima operazione di cartolarizzazione»), la gestione dei beni trasferiti e le modalità di rivendita dei beni (nel seguito indicato come il «Secondo decreto del Ministro dell'economia»);

Visti i decreti ministeriali 15 marzo 2002, 16 luglio 2002, 31 luglio 2002 e decreto ministeriale 17 aprile 2003 emanati in attuazione del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernenti, tra l'altro, chiarimenti interpretativi e modifiche al Secondo decreto del Ministro dell'economia;

Considerato che è emersa la necessità di apportare talune integrazioni al Secondo decreto del Ministro dell'economia;

Considerato che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 21 novembre 2002, sono stati trasferiti a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione S.C.I.P. Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., costituita ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 351, ulteriori immobili individuati dai decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio elencati nell'allegato 1 a tale decreto ministeriale ed è stata avviata la seconda operazione di cartolarizzazione ai sensi del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come il «decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione»);

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2002 emanato in attuazione del comma 1 dell'art. 3 del decreto legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente modalità e procedure di vendita dei beni immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione nell'ambito della seconda operazione di cartolarizzazione (nel seguito indicato come il «decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione»);

Visto l'ulteriore decreto ministeriale 17 aprile 2003 emanato in attuazione del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente, tra l'altro, modifiche al decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione;

Considerato che è emersa la necessità di disciplinare le procedure di vendita degli immobili di pregio inclusi tra gli immobili trasferiti ai sensi del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione;

Considerato, altresì, che è emersa la necessità di apportare modifiche ad alcune disposizioni del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione;

Decreta:

Art. 1.

All'allegato 3, punto 2, del Secondo decreto del Ministro dell'economia, alla fine del secondo capoverso, dopo le parole «senza prezzo base d'asta.» sono inseriti i seguenti capoversi «Per detti turni di aste senza prezzo

base si procede, in ogni caso, ad aggiudicazione provvisoria all'offerente che abbia presentato l'offerta di importo più elevato; la S.C.I.P. Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l. può, sentita Patrimonio della Stato S.p.A., esercitare la facoltà di non accettare le offerte ritenute non congrue e di non procedere all'aggiudicazione definitiva dandone comunicazione al notaio incaricato dell'espletamento della relativa asta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi entro i sette giorni successivi all'aggiudicazione provvisoria.

Il soggetto incaricato della vendita degli immobili di cui al presente allegato, al fine di ottimizzare il prezzo complessivo di vendita degli immobili rimasti invenduti ad esito di aste in cui sia previsto un prezzo base d'asta, in alternativa alla previsione del precedente capoverso in merito ad una offerta in vendita degli immobili senza prezzo base d'asta, può provvedere a suddividere tali immobili rimasti invenduti in diversi lotti comprensivi di uno o più immobili secondo criteri di omogeneità strutturale e/o di ubicazione geografica. La composizione e la strategia di vendita, ivi inclusa la connessa determinazione di un eventuale prezzo base d'asta, sono sottoposte, con la necessaria documentazione di supporto, alla preventiva approvazione della Patrimonio dello Stato S.p.A., che è tenuta a fornire le proprie indicazioni entro venti giorni, inutilmente decorsi i quali l'approvazione si dà per ottenuta.

Per lo svolgimento di eventuali attività propedeutiche alla vendita dei lotti previsti al precedente capoverso, il soggetto incaricato può avvalersi della collaborazione della stessa Patrimonio dello Stato S.p.A.».

Art. 2.

All'allegato 3, punto3, del Secondo decreto del Ministro dell'economia, alla fine del secondo capoverso, dopo le parole «vi abbiano rinunciato» sono inserite le seguenti parole «, fermo restando quanto previsto al terzo e quarto capoverso del punto 2 che precede.».

Art. 3.

I beni immobili di pregio, ai fini del combinato disposto dei commi 8 e 13 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, trasferiti ai sensi del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione, sono alienati con le modalità e secondo le procedure individuate nell'allegato 1 al presente decreto, nel rispetto del diritto di opzione e prelazione eventualmente spettanti agli aventi diritto ai sensi della normativa vigente; i predetti diritti sono esercitati nei termini e con le modalità individuate nel medesimo allegato 1.

Art. 4.

All'allegato 1, del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, nel titolo le parole «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «Primo decreto del Ministro dell'economia».

Art. 5.

All'allegato 1 del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, il punto 8 è sostituito dal seguente «8. In caso di aggiudicazione definitiva di un immobile, la stipula del contratto di compravendita, unitamente all'integrale pagamento del relativo prezzo, avvengono entro quaranta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva. Tale termine di quaranta giorni è posto nell'esclusivo interesse della S.C.I.P. Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l.».

Art. 6.

All'allegato 1 del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, dopo il punto 8 sono inseriti i seguenti punti «8-*bis*. Il mancato versamento dell'ulteriore deposito cauzionale eventualmente richiesto, la mancata stipula del contratto di compravendita per causa imputabile all'acquirente, o il mancato pagamento integrale del prezzo di acquisto, comportano la decadenza dall'aggiudicazione, dal diritto di acquisto e dal diritto di ottenere la restituzione del deposito cauzionale versato.

8-*ter*. In caso di decadenza dall'aggiudicazione, si può procedere ad aggiudicazione provvisoria o definitiva (a seconda del caso) all'offerente che abbia presentato l'offerta di importo più elevato dopo quella dell'offerente decaduto dall'aggiudicazione. In caso di decadenza dal diritto all'acquisto da parte del soggetto che abbia esercitato il diritto di prelazione, si può procedere ad offrire in vendita l'immobile all'offerente che abbia presentato l'offerta di importo più elevato; ove questo non accetti, si procede per offerte successive, fatti salvi i diritti di prelazione all'offerente che abbia presentato l'offerta di importo più elevato successiva. Ove i depositi cauzionali fossero stati nel frattempo restituiti, il nuovo aggiudicatario è tenuto a ricostituire il deposito cauzionale originariamente richiesto secondo quanto previsto dai disciplinari di gara e dai relativi avvisi d'asta.».

Il presente decreto sarà inviato al visto della Corte dei conti e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2003

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
ARMOSINO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 1º settembre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 296

ALLEGATO 1

Procedure per la vendita dei beni immobili ad uso residenziale di pregio, ai fini del combinato disposto dei commi 8 e 13 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, trasferiti alla S.C.I.P. società cartolarizzazione immobili pubblici s.r.l, ai sensi del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione e modalità di esercizio dell'eventuale diritto di opzione e di prelazione.

1. I beni immobili ad uso abitativo o oggetto di un contratto di locazione ad uso abitativo trasferiti alla S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., ai sensi del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione (detti beni immobili sono definiti, unicamente ai fini del presente allegato, gli «immobili abitativi»), in relazione ai quali sussista un diritto di opzione ai sensi di legge per l'acquisto, da parte del conduttore, della piena proprietà ovvero del diritto di usufrutto, sono offerti in opzione agli aventi diritto.

Il diritto è esercitato dagli aventi diritto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di offerta in opzione, pena la decadenza. La stipula del contratto definitivo di compravendita o dell'atto di acquisto del diritto di usufrutto ed il pagamento integrale del relativo prezzo, avvengono, a pena di decadenza dal diritto di acquisto, entro cinquanta giorni dall'invio della comunicazione di esercizio del diritto di opzione. Tale termine di cinquanta giorni è posto nell'esclusivo interesse della S.C.I.P. Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l..

2. Gli immobili abitativi in relazione ai quali il diritto di opzione non sia stato esercitato ovvero sia stato esercitato limitatamente al diritto di usufrutto (nel qual caso le aste di seguito descritte hanno ad oggetto la vendita della sola nuda proprietà) o si siano verificate decadenze dal diritto di opzione (tutti i predetti immobili sono definiti, unicamente ai fini del presente allegato, gli «immobili inoptati»), ovvero gli immobili abitativi che risultino liberi (detti immobili sono definiti, unicamente ai fini del presente allegato, gli «immobili liberi») sono venduti mediante l'esperimento di aste. Nell'ambito di ogni asta, ciascun immobile inoptato e ciascun immobile libero è offerto in vendita singolarmente.

3. In relazione agli immobili inoptati ed agli immobili liberi le date di espletamento delle prime aste e delle aste successive sono stabilite nel business plan allegato al contratto di gestione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 4 del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione.

4. Le aste aventi ad oggetto immobili abitativi sono gestite da notai.

5. Ove l'asta abbia ad oggetto (i) immobili inoptati per i quali è posta in vendita la piena proprietà, ovvero (ii) immobili inoptati per i quali, a seguito dell'esercizio del diritto di opzione per il solo diritto di usufrutto, è posta in vendita la nuda proprietà, ovvero (iii) immobili liberi, il prezzo base d'asta per la prima asta è pari al valore della nuda proprietà o della piena proprietà (a seconda del caso) di tali immobili, quale determinato ai sensi del art. 3, comma 9, del decreto-legge n. 351.

Gli immobili inoptati, ivi compresi quelli in relazione ai quali il diritto di opzione sia stato esercitato limitatamente al diritto di usufrutto ovvero gli immobili liberi, nel caso in cui non siano venduti nella prima asta, sono offerti in vendita in una seconda asta con un prezzo base d'asta pari al 70% del valore di tali immobili (o della nuda proprietà degli stessi, a seconda del caso), quale determinato ai sensi del art. 3, comma 9, del decreto-legge n. 351; gli immobili inoptati e gli immobili liberi che rimangano invenduti a seguito dell'espletamento della seconda asta, sono offerti in vendita nelle aste successive senza prezzo base d'asta.

6. I soggetti interessati a partecipare all'asta forniscono, entro i termini prescritti nell'avviso d'asta, la documentazione ivi indicata e la prova dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale eventualmente richiesto e presentano offerte segrete in aumento nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso d'asta. Nell'ipotesi in cui in relazione alla vendita di un immobile il prezzo più elevato sia contenuto in più offerte segrete, i soggetti che abbiano presentato le medesime offerte segrete risultate più elevate presentano ulteriori offerte nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso d'asta. Ove previsto dai disciplinari di gara e dai relativi avvisi d'asta ed in conformità con quanto ivi disposto è consentita la presentazione di offerte residuali, ad un prezzo pari al prezzo base d'asta, per l'acquisto degli immobili in relazione ai quali non siano pervenute valide offerte segrete. Si procede ad aggiudicazione provvisoria o definitiva (a seconda del caso) anche quando sia stata presentata una sola offerta. Gli immobili sono aggiudicati in via provvisoria o definitiva (a seconda del caso) all'offerente che abbia presentato l'offerta di importo più elevato. Nel caso di presentazione di più offerte residuali relative al medesimo bene, l'immobile è aggiudicato in via provvisoria o definitiva (a seconda del caso) all'offerente che sarà determinato secondo le modalità indicate nei disciplinari di gara e nei relativi avvisi d'asta.

7. In relazione agli immobili inoptati per i quali è posta in vendita la piena proprietà, nel caso in cui sussistano diritti di prelazione, l'aggiudicazione è effettuata in via provvisoria, e diviene definitiva alla scadenza del periodo di sessanta giorni successivi alla data dell'offerta in prelazione, laddove gli aventi diritto non abbiano esercitato la prelazione. L'offerta in prelazione agli aventi diritto degli immobili inoptati per i quali è posta in vendita la piena proprietà, avviene entro tre giorni lavorativi dalla data dell'aggiudicazione provvisona.

L'esercizio del diritto di prelazione avviene entro sessanta giorni dalla relativa offerta in prelazione, pena la decadenza. In caso di esercizio della prelazione da parte dell'avente diritto, la stipula del relativo contratto di compravendita o dell'atto di acquisto dell'usufrutto, unitamente all'integrale pagamento del relativo prezzo, avvengono entro i quaranta giorni successivi alla comunicazione di esercizio della prelazione. La mancata stipula del contratto di compravendita per causa imputabile all'acquirente, o il mancato pagamento integrale del prezzo di acquisto comportano la decadenza dal diritto di acquisto e dal diritto di ottenere la restituzione del deposito cauzionale versato.

8. In caso di aggiudicazione definitiva di un immobile, la stipula del contratto di compravendita, unitamente all'integrale pagamento del relativo prezzo, avvengono entro quaranta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva. Tale termine di quaranta giorni è posto nell'esclusivo interesse della S.C.I.P. Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l.

8-*bis*. Il mancato versamento dell'ulteriore deposito cauzionale eventualmente richiesto, la mancata stipula del contratto di compravendita per causa imputabile all'acquirente, o il mancato pagamento integrale del prezzo di acquisto, comportano la decadenza dall'aggiudicazione, dal diritto di acquisto e dal diritto di ottenere la restituzione del deposito cauzionale versato.

8-*ter*. In caso di decadenza dall'aggiudicazione, si può procedere ad aggiudicazione provvisoria o definitiva (a seconda del caso) all'offerente che abbia presentato l'offerta di importo più elevato dopo quella dell'offerente decaduto dall'aggiudicazione. In caso di decadenza dal diritto all'acquisto da parte da parte del soggetto che abbia esercitato il diritto di prelazione, si può procedere ad offrire in vendita l'immobile all'offerente che abbia presentato l'offerta di importo più elevato; ove questo non accetti si procede per offerte successive, fatti salvi i diritti di prelazione, all'offerente che abbia presentato l'offerta di importo più elevato successiva. Ove i depositi cauzionali fossero stati nel frattempo restituiti, il nuovo aggiudicatario è tento a ricostituire il deposito cauzionale originariamente richiesto secondo quanto previsto dai disciplinari di gara e dai relativi avvisi d'asta.

03A10349

DECRETO 28 luglio 2003.

Impegno e pagamento della somma di € 65.639.000,00 a favore della regione Lombardia - Esercizio 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 2 maggio 1990, n. 102, l'art. 1, comma 2, il quale istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica l'apposito capitolo di spesa denominato «Fondo per gli intervalli di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpite dalle eccezionali condizioni atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987»;

Vista la nota n. Z1.2003.0024442 del 5 giugno 2003 con la quale la regione Lombardia richiede il trasferimento della somma complessiva di euro 65.639.000,00 per il finanziamento degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo della Valtellina *ex lege* n. 102/90, quale stanziamento di competenza per l'anno 2003;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 2002, n. 290 per l'anno 2003;

Vista la nota dell'I.G.P.B. n. 63553 del 21 luglio 2003 con la quale, tra l'altro, si comunica che con D.M.T. n. 63553 è stata disposta una variazione in termini di competenza e di cassa per l'anno 2003 sul cap. 7658 dello stato di previsione della spesa di questo Dicastero per un importo di € 65.693.318,00;

Ritenuto quindi di dover impegnare e autorizzare al pagamento per l'esercizio 2003 la disponibilità di euro 65.639.000,00;

Autorizza:

Art. 1.

L'impegno e il pagamento della somma di euro 65.639.000,00 a favore della regione Lombardia per le finalità citate in premessa.

Art. 2.

L'onere relativo di € 65.639.000,00 graverà sul cap. 7658 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio 2003.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2003

Il direttore generale: BITETTI

03A010346

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 settembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Ipsoflog» e «Valeclor».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2003, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le domande pervenute in data 17 e 18 luglio 2003, dalla ditta Epifarma S.r.l., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alle specialità medicinali sottoindicate — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

IPSOFLOG:

«1% crema» tubo da 50 g - A.I.C. n. 034919 023;

«20 mg/1 ml soluzione iniettabile» 6 fiale - A.I.C. n. 034919 035;

«20 mg compresse solubili» 30 compresse - A.I.C. n. 034919 047;

VALECLOR:

«500 mg capsule rigide» 8 capsule - A.I.C. n. 034587 016;

«250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 100 ml - A.I.C. n. 034587 028,

ditta Epifarma S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 2 settembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A10365

DECRETO 3 settembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mediplaster».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2003, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e succssive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto 1991, n. 1;

Vista la domanda pervenuta in data 16 luglio 2003, della ditta Sato Pharmaceutical Co., Ltd. Europe Office che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alle specialità medicinali sottoindicate — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

MEDIPLASTER - basso dosaggio cerotti transdermici - A.I.C. n. 033734017,
ditta Sato Pharmaceutical, Co., Ltd. Europe Office.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 3 settembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A10366

DECRETO 3 settembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di sette specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 24 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 7 giugno 2002, concernente modalità di trasmissione dati di commercializzazione delle specialità medicinali attraverso il sistema informatico Sirio;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2003, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le domande con le quali le aziende titolari delle autorizzazioni hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, le aziende titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, limitatamente alle specialità medicinali di seguito elencate, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

Ditta	Specialità medicinale	Confezione	n. A.I.C.
Centro sperimentale del latte	EPTAVIS	«250 mg granulato per sospensione orale» 10 bustine	029419 037
Dr. Willmar Schwabe GmbH & C.	DERMINIOL	«5,35% crema» 1 tubo da 20 g	033891 019
		«5,35% crema» 1 tubo da 50 g	033891 033
Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.	DUOVENT	flacone 20 ml soluzione da nebulizzare	025283 077
	DULCOLAX	«bambini supposte» 6 supposte	008997 037
Abbott S.p.a.	KANRENOL	«200 mg compresse rivestite con film» 20 compresse	023745 108
GlaxoSmithKline S.p.a.	CUROXIM	«750 mg/3 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone 750 mg + 1 fiala solvente 3 ml	023576 034
Bioprogress S.p.a.	BIONIF	14 capsule a ril. prol. 40 mg	029060 011

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 3 settembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A10367

DECRETO 3 settembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le domande con le quali le ditte titolari delle autorizzazioni hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 17 maggio 2002, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata il D.D. 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, limitatamente alle specialità medicinali di seguito elencate, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

Ditta	Specialità medicinale	Confezione	n. A.I.C.
GNR S.p.a.	CISPLATINO GNR	10 mg/20 ml soluzione per infusione endovenosa, 1 flac.	028739 047
		25 mg/50 ml soluzione per infusione endovenosa, 1 flac.	028739 050
		50 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa, 1 flac.	028739 062
Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.	BISOLVON	8 mg compresse solubili - tubo da 20 compresse	021004 155
		8 mg compresse solubili - blister da 10 compresse	021004 130
		8 mg compresse solubili - blister da 20 compresse	021004 142
Bouty S.p.a.	OCTILIA	0,5 mg/ml collirio, soluzione, contenitore monodose, 20 contenitori monodose da 0,3 ml	024507 030
Fagen S.r.l.	METOPROLOLO TARTRATO	«100 mg compresse» 30 compresse	032126 017
		«200 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse	032126 029
Edmond Pharma S.r.l.	ERDOTIN	«150 mg capsule» 20 capsule	026283 097
Edmond Pharma S.r.l.	ISOSORBIDE MONONITRATO	«20 mg compresse» 50 compresse	033689 011
		«40 mg compresse» 30 compresse	033689 023

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 3 settembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A10368

DECRETO 4 settembre 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prostaplant».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 24 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 7 giugno 2002, concernente modalità di trasmissione dati di commercializzazione delle specialità medicinali attraverso il sistema informatico Sirio;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto n. NOT/02/2033 del 5 dicembre 2002 con il quale questa amministrazione ha autorizzato il cambio di denominazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto da «Prostakan» a «Prostaplant»;

Vista la domanda pervenuta il 18 luglio 2003, dalla ditta Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. Kg, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

PROSTAPLANT «160 mg + 120 mg capsule molli» 20 capsule - A.I.C. n. 033888 037,

ditta Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. Kg.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 4 settembre 2003

Il dirigente: GUARINO

03A10369

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. Avicola soc. coop. a r.l.», in Boiano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001, tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzione provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza delle cooperative, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 14 ottobre 2002 al presidente del consiglio d'amministrazione della società cooperativa «Coop. Avicola soc. coop. a r.l.» ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 6 novembre 2002, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Ritenuto che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 19 giugno 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Coop. Avicola soc. coop. a r.l.», con sede in Boiano (Campobasso), costituita per rogito notaio dott. Riccardo Ricciardi, in data 19 aprile 1980, repertorio n. 3770, numero registro società 1127, tribunale di Campobasso, posizione B.U.S.C. n. 693/176136.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Campobasso, 3 settembre 2003

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

03A10351

DECRETO 3 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. Artigiana di Garanzia Fidi-Frentana - Soc. coop. a r.l.», in Larino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001, tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza delle cooperative, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 14 ottobre 2002 al presidente del consiglio d'amministrazione della società cooperativa «Coop. Artigiana di Garanzia Fidi-Frentana - Soc. coop. a r.l.» ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 6 novembre 2002, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Ritenuto che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 19 giugno 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Coop. Artigiana di Garanzia Fidi-Frentana - Soc. coop. a r.l.», con sede in Larino (Campobasso), costituita per rogito notaio dott. Carriello Giuseppe, in data 1° marzo 1985, repertorio n. 12477, registro società n. 1058, tribunale di Larino, posizione B.U.S.C. n. 1511/302803.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Campobasso, 3 settembre 2003

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

03A10351-*bis*

DECRETO 8 settembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Tiziana a r.l.» in liquidazione, in Napoli.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto il decreto direttoriale n. 42 del 18 febbraio 2003 con il quale si procedeva ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, alla sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Tiziana a r.l.» in liquidazione, con sede in Napoli, iscritta al registro imprese presso la C.C.I.A.A. di Napoli al n. 03742040631;

Considerato che con il predetto decreto direttoriale è stato nominato liquidatore ex art. 2545 del codice civile l'avv. Renino Mario, nato a Napoli il 18 maggio 1931, in sostituzione del liquidatore ordinario sig. Ricci Fulvio, nato a Napoli il 24 aprile 1946;

Considerato che l'avv. Renino Mario con lettera raccomandata del 26 maggio 2003, ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta, pertanto, necessaria la sostituzione del predetto liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il rag. Galiero Filomena nata a Napoli l'11 maggio 1967 con studio in Napoli alla via G.R. Garrascosa n. 10, è nominata liquidatore della società cooperativa «Tiziana a r.l.» in liquidazione, con sede in Napoli, registro imprese n. 03742040631, in sostituzione dell'avv. Renino Mario, nato a Napoli il 18 maggio 1931.

Napoli, 8 settembre 2003

Il direttore: MORANTE

03A10360

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 agosto 2003.

Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DEI TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modifiche che ha introdotto il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;

Considerata la necessità di predisporre il modello di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

Modello di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori

1. Il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, stampato su supporto di colore verde, ha la configurazione conforme al modello allegato.

Art. 2.

Decorrenza

1. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri a decorrere dal 1° settembre 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 2003

Il capo del Dipartimento: FUMERO

ALLEGATO

Data e luogo di nascita
Nome
Cognome
N.
CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA GUIDA DEI CICLOMOTORI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA GUIDA DEI CICLOMOTORI
fac - simile
AA 0000001
AA 0000001

Ufficio dei D.T.T. di ______

CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA GUIDA DEI CICLOMOTORI

N. del

Cognome

Nome

Data e luogo di nascita

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978 n. 625.

p. IL DIRETTORE

______

TIMBRO A SECCO

Ufficio dei D.T.T. di ______

CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA GUIDA DEI CICLOMOTORI

N. del

Cognome

Nome

Data e luogo di nascita

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978 n. 625.

p. IL DIRETTORE

______

TIMBRO A SECCO

Ufficio dei D.T.T. di ______

CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA GUIDA DEI CICLOMOTORI

N. del

Cognome

Nome

Data e luogo di nascita

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978 n. 625.

p. IL DIRETTORE

______

TIMBRO A SECCO

03A10377

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 luglio 2003.

Bando straordinario della legge n. 488/1992, destinato ai programmi di investimento da realizzare nelle aree depresse dei comuni delle isole minori.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto «l'accordo di programma quadro sviluppo locale» concernente un programma integrato per lo sviluppo locale delle isole minori;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive emanate ai sensi della predetta legge n. 488/92;

Visto in particolare il punto 5, C5) del predetto testo unico, che prevede la possibilità di formare ulteriori graduatorie sulla base di specifici obiettivi fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-Regioni;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001 con il quale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è stata assegnata alle iniziative da realizzare nelle aree depresse delle isole minori la somma complessiva di lire 100 miliardi, pari a € 51.645.690, da ripartire tra i territori interessati secondo le misure fissate dalla delibera del CIPE n. 136 del 21 dicembre 2000;

Considerato che il medesimo decreto 9 maggio 2001 attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato di coordinamento del DUPIM, la definizione dei criteri per la concessione delle agevolazioni;

Visto il proprio decreto del 21 novembre 2002 con il quale sono stati fissati i suddetti criteri;

Considerato che il Comitato nazionale di coordinamento del DUPIM nella riunione del 30 maggio 2003 ha richiesto la parziale modifica di detti criteri introducendo, in particolare, il riparto delle risorse disponibili tra i comuni interessati;

Ritenuto necessario, al fine di dare attuazione alle dette richieste ed, al contempo, di esporre in modo organico i richiamati criteri, annullare e sostituire il citato decreto 21 novembre 2002;

Sentito il Comitato nazionale di coordinamento del DUPIM che si è espresso favorevolmente con nota dell'8 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto del Ministro delle attività produttive 21 novembre 2002 richiamato nelle premesse.

Art. 2.

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse attraverso un bando straordinario, secondo le modalità e i criteri previsti per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 488/1992, destinato ai programmi di investimento da realizzare nelle aree depresse dei comuni delle isole minori di cui all'elenco allegato al presente decreto.

2. Le risorse disponibili, pari a complessivi 51.645.690 euro, sono ripartite tra le regioni interessate, secondo le misure fissate dal CIPE con delibera n. 136 del 21 dicembre 2000, e, nell'ambito di ciascuna regione, tra i relativi comuni come riportato nel citato allegato.

3. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi da realizzare nei settori dell'industria, dei servizi, del turismo e del commercio tenuto conto che:

a) i settori industriali ammissibili sono quelli di cui alle sezioni C - «Estrazione di minerali», D - «Attività manifatturiere», E - «Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua», limitatamente alle classi 40.10 e 40.30, ed F - «Costruzioni» della classificazione delle attività economiche ISTAT '91, con i limiti, i criteri e le condizioni fissati dalla legge n. 488/1992 e fatti salvi i divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti specifiche normative dell'Unione europea;

b) le attività dei servizi ammissibili sono quelle riportate nell'elenco di cui all'allegato 2 della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000, n. 900315;

c) per il settore del turismo le attività ammissibili sono quelle di cui al punto 2.2 lettera *b)* del testo unico delle direttive approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni; al riguardo, le ulteriori attività ammissibili indicate dalle regioni sono quelle riportate nell'ultimo decreto di approvazione del Ministero delle attività produttive, relative al bando ordinario della legge 488/1992 per il settore «turismo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana prima del termine iniziale di presentazione delle domande di cui al presente decreto;

d) per il settore del commercio i programmi ammissibili sono quelli di cui al punto 2.2 lettera *c)* del citato testo unico delle direttive e successive modifiche e integrazioni.

4. Il Ministero delle attività produttive provvede alla formazione di una graduatoria per ciascuno dei settori di cui al comma 3 e per ciascuna delle regioni di cui al comma 2, con l'inserimento dei programmi ritenuti ammissibili a seguito dell'istruttoria effettuata dalle banche concessionarie.

5. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 4, ciascun comune indica, con riferimento al

proprio territorio, se il bando si applica a tutti e tre, a due o ad uno solo dei settori di cui al comma 3. Le risorse attribuite a ciascun comune sono conseguentemente ripartite tra i predetti singoli settori come indicato nella seguente tabella:

Settori indicati dai comuni	Riparto delle risorse		
	Industria	Turismo	Commercio
Industria-turismo-commercio	40%	50%	10%
Industria-turismo	44%	56%	-
Industria-commercio	80%	-	20%
Turismo-commercio	-	83%	17%
Industria	100%	-	-
Turismo	-	100%	-
Commercio	-	-	100%

6. Le indicazioni dei comuni di cui al comma 5 devono pervenire al Ministero delle attività produttive, dandone contestuale comunicazione al Comitato nazionale di coordinamento del DUPIM, entro il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto. Per i comuni per i quali dette indicazioni non pervengano entro il predetto termine, il bando si applica a tutti e tre i settori di cui al comma 3.

7. Qualora, con riferimento al singolo comune, il bando si applichi a tutti e tre i predetti settori, ai soli fini dell'utilizzo delle risorse assegnate al comune medesimo, non si procede alla concessione delle agevolazioni per le iniziative da agevolare parzialmente per le quali, in base alla posizione in graduatoria ed alle risorse corrispondentemente disponibili, l'importo delle agevolazioni concedibili risulti inferiore al 70% di quello spettante per la dimensione dell'impresa e l'ubicazione dell'unità produttiva, tenuto conto della tipologia del programma di investimenti.

8. Nell'ambito della graduatoria regionale riferita a ciascun settore, le risorse finanziarie relative al singolo comune sono assegnate alle iniziative del comune medesimo secondo la posizione in graduatoria; le risorse del comune eventualmente non utilizzate, sono assegnate alle iniziative della graduatoria medesima agevolate parzialmente o non agevolate secondo la posizione in graduatoria ed indipendentemente dal comune ove essa è ubicata. Nell'ambito di ciascuna regione, le risorse finanziarie relative a ciascun settore eventualmente non utilizzate, sono assegnate agli altri settori in proporzione al fabbisogno derivante dalle corrispondenti richieste non soddisfatte.

9. Le risorse finanziarie relative a ciascuna regione eventualmente non utilizzate, sono attribuite alle altre regioni in proporzione a ciascun fabbisogno regionale derivante dalle corrispondenti richieste non soddisfatte; nell'ambito di ciascuna regione le dette risorse sono assegnate alle graduatorie settoriali in proporzione ai relativi fabbisogni non coperti.

Art. 3.

1. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi presentati esclusivamente dalle piccole e medie imprese. Per la determinazione della dimensione di impresa si applicano i criteri di cui ai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997; per i soggetti del «settore turismo» e del «settore commercio», si applicano i limiti fissati per le imprese fornitrici di servizi di cui al detto decreto ministeriale del 27 ottobre 1997.

Art. 4.

1. Le tipologie dei programmi ammissibili sono quelle individuate dal citato testo unico delle direttive in relazione ai settori di attività di cui all'art. 2.

2. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi i cui investimenti complessivi siano inferiori a 100.000 euro o superiori a 2 milioni di euro.

Art. 5.

1. Ai fini della formazione delle graduatorie per ciascun programma sono individuati i seguenti indicatori:

1. valore del capitale proprio investito nel programma rispetto all'investimento complessivo;

2. numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento complessivo.

2. Con riferimento agli indicatori di cui al comma 1:

a) le modalità di calcolo dell'indicatore di cui al punto 1 sono quelle definite al punto 6.2 della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000, n. 900315;

b) le modalità di calcolo dell'indicatore di cui al punto 2 sono quelle definite al punto 6.3 della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000, n. 900315.

3. Il valore degli indicatori di cui al comma 1 è incrementato del 5% qualora l'impresa abbia già aderito o intenda aderire, entro l'esercizio «a regime» del programma da agevolare, ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.

4. Il valore degli indicatori di cui al comma 1 è incrementato di un ulteriore 5% per i programmi già inseriti nei PIST e non agevolati; l'attestazione formale di spettanza di tale maggiorazione è rilasciata dalla regione o dal soggetto locale competente.

5. Il valore degli indicatori di cui al comma 1 è incrementato di un ulteriore 10% qualora, al momento della presentazione della domanda, l'impresa non abbia più di nove dipendenti ed il programma per il quale vengono richieste le agevolazioni preveda investimenti non superiori a 200.000 euro.

Art. 6.

1. Ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni di cui al presente decreto si applicano le modalità e le procedure definite dalle disposizioni attuative della legge n. 488/1992.

Art. 7.

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche ed integrazioni, al testo unico delle direttive approvato con decreto ministeriale 3 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni e alle relative circolari di attuazione.

2. Gli oneri relativi alle attività di istruttoria e di erogazione effettuate dalle banche concessionarie, nonché quelli relativi agli accertamenti di spesa, gravano sulle disponibilità assegnate a ciascuna regione.

Art. 8.

1. I termini di presentazione delle domande per la partecipazione al bando di cui al precedente art. 2, comma 1 sono fissati a decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della circolare del Ministero delle attività produttive che recepisce le indicazioni dei comuni di cui al precedente art. 2, comma 5 e fino al centoventesimo giorno successivo.

2. Per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1 e per tutti gli altri adempimenti connessi alla concessione ed erogazione delle agevolazioni si utilizzano la modulistica e gli schemi di dichiarazione adottati per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 488/1992, secondo le indicazioni e le precisazioni fornite con circolare del Ministero delle attività produttive. Per i programmi i cui investimenti complessivi siano inferiori al limite di cui al precedente art. 5, comma 5, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti stessi, non è richiesto il versamento della cauzione ovvero la sottoscrizione della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa di cui all'art. 5, comma 4-*bis*, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2003

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4 Ministero attività produttive, foglio n. 52

ALLEGATO

ELENCO DELLE AREE DEPRESSE DEI COMUNI DELLE ISOLE MINORI E CORRISPONDENTI RISORSE DISPONIBILI

Comuni	Area obiettivo	Risorse disponibili
TOSCANA		**7.062.853**
Provincia di Grosseto		
Isola del Giglio	Ob.2	1.170.375
Provincia di Livorno		
Campo nell'Elba	Ob.2	1.057.571
Capoliveri	Ob.2	559.993
Capraia Isola	Ob.2	722.616
Marciana	Ob.2	553.866
Marciana Marina	Ob.2	385.279
Porto Azzurro	Ob.2	468.210
Portoferraio	Ob.2	1.296.056
Rio Marina	Ob.2	454.008
Rio nell'Elba	Ob.2	394.879
LAZIO		**684.000**
Provincia di Latina		
Ventotene	Ob.2	684.000
CAMPANIA		**12.950.157**
Provincia di Napoli		
Anacapri	Ob.1	1.256.023
Barano d'Ischia	Ob.1	1.409.927
Capri	Ob.1	1.389.269
Casamicciola Terme	Ob.1	1.216.256
Forio	Ob.1	1.783.326
Ischia	Ob.1	2.143.296
Lacco Ameno	Ob.1	927.040
Procida	Ob.1	1.931.549
Serrara Fontana	Ob.1	893.471
PUGLIA		**2.194.942**
Provincia di Foggia		
Isole Tremiti	Ob.1	2.194.942
SICILIA		**15.584.087**
Provincia di Agrigento		
Lampedusa e Linosa	Ob.1	2.236.258
Provincia di Messina		
Leni	Ob.1	632.660
Lipari	Ob.1	5.138.745
Malfa	Ob.1	658.483
Santa Marina Salina	Ob.1	658.483
Provincia di Palermo		
Ustica	Ob.1	1.097.471
Provincia di Trapani		
Favignana	Ob.1	2.494.487
Pantelleria	Ob.1	2.667.500
SARDEGNA		**13.169.651**
Provincia di Cagliari		
Calasetta	Ob.1	1.327.294
Carloforte	Ob.1	2.143.296
Sant'Antioco	Ob.1	2.943.804
Provincia di Sassari		
La Maddalena	Ob.1	5.216.215
Porto Torres, limitatamente all'isola di Asinara	Ob.1	1.539.042

03A10373

DECRETO 4 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Ex combattenti e reduci a r.l.», in Margherita di Savoia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ex combattenti e reduci a r.l.», con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita in data 20 novembre 1931 con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Sagges di Margherita di Savoia (Foggia), registro società n. 863, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Alfonso Russo, nato a Grosseto il 5 febbraio 1968, con studio in Foggia, via Piave n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10353

DECRETO 4 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «La Costruttrice Soc coop a r.l.», in Casal di Principe, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Costruttrice Soc coop a r.l.», con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita in data 11 ottobre 1983 con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Lupoli, registro società n. 2771/83, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Salvatore Vitiello, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 25 marzo 1947, con residenza in Castellammare di Stabia (Napoli), via Regina Margherita n. 71, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10356

DECRETO 4 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «La Democratica - Coop a r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Democratica - Coop a r.l.», con sede in Napoli, costituita in data 29 aprile 1979 con atto a rogito del notaio dott. Claudio Trinchillo, REA n. 317689, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Salvatore Gigliotti, nato a Nicastro il 20 gennaio 1959, con residenza in Lamezia Terme, via G. Da Fiore (campo sportivo) n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10357

DECRETO 4 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «TRA.SPED. 90 - Cooperativa a responsabilità limitata», in Roma-Lido, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «TRA.SPED. 90 - Cooperativa a responsabità limitata», con sede in Roma-Lido, costituita in data 31 ottobre 1989 con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Feroli di Roma, REA n. 694891, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Giampaolo Gatti, nato a Roma il 20 luglio 1969, con studio in Roma, via L.V. Bertarelli n. 75, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10359

DECRETO 7 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. edilizia La Panoramica S.r.l.», in S. Giorgio a Cremano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. edilizia La Panoramica S.r.l.», con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), costituita in data 25 gennaio 1963 con atto a rogito del notaio dott. Giuliano Lacovara di Torre del Greco (Napoli), REA n. 224684, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Michele Bonagura, nato a Piano di Sorrento (Napoli) il 26 maggio 1971, con studio in Torre Annunziata (Napoli), corso Umberto I n. 148, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10354

DECRETO 7 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Alborea soc. coop. ed. a r.l.», in Portici, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Alborea soc. coop. ed. a r.l.», con sede in Portici (Napoli), costituita in data 20 giugno 1984 con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Mainiero di Napoli, registro ditte n. 451554, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Michele Bonagura, nato a Piano di Sorrento (Napoli) il 26 maggio 1971, con studio in Torre Annunziata (Napoli), corso Umberto I n. 148, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10355

DECRETO 7 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Flegrea - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Flegrea - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Napoli, costituita in data 13 aprile 1979 con atto a rogito del notaio dott. Domenico Maio di Napoli, registro ditte n. 318145, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Michele Bonagura, nato a Piano di Sorrento (Napoli) il 26 maggio 1971, con studio in Torre Annunziata (Napoli), corso Umberto I n. 148, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10358

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 4 settembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'ammistrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Salerno n. 340615 del 5 agosto 2003, con la quale è stato comunicato alla scrivente dell'irregolare funzio-

namento verificatosi nel giorno 5 agosto 2003, dalle ore 8,30 alle ore 9,35, per il servizio al pubblico ed attività di cassa ad esso connesse dell'Ufficio provinciale del territorio di Salerno - Servizi catastali - sede di via dei Principati n. 75, a seguito del distacco dell'energia elettrico da parte dell'ENEL;

Constatato che l'irregolare funzionamento del suddetto Ufficio è da attribuirsi alla suesposta causa, da considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha impedito il normale svolgimento delle attività connesse ai servizi al pubblico, producendo l'irregolare funzionamento dell'ufficio nel giorno su indicato, non riconducibile a disfunzioni organizzative, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Campania, con nota prot. n. 925 del 3 settembre 2003 ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale (ora Direzione regionale) la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Ritenuto che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale.

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

giorno: 5 agosto 2003 dalle ore 8,30 alle ore 9,35;

regione: Campania;

ufficio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Salerno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 4 settembre 2003

Il direttore regionale f.f.: FIORILLO

03A10361

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 1° agosto 2003.

Programma commissariale «Acqua Nuova - Coste Pulite» - Realizzazione e completamento di interventi emergenziali del comparto fognario-depurativo. (Ordinanza n. 362).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003, confermando, sino a tale data, i poteri commissariali attribuiti al Presidente della regione autonoma della Sardegna con le pregresse ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri medesimo;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile - n. 3196 in data 12 aprile 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002, contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna, che all'art. 3 autorizza, fra l'altro, il Presidente della regione, commissario delegato, a porre in essere le azioni necessarie per «... progettare e, compatibilmente con le risorse disponibili, realizzare sistemi per l'adeguamento qualitativo, il collettamento, l'invaso, la distribuzione e il riutilizzo delle acque reflue provenienti da depuratori, avvalendosi anche delle reti irrigue esistenti e delle strutture dei consorzi di irrigazione e di bonifica e definendo il riparto degli oneri di gestione e manutenzione»;

Visto il decreto legislativo n. 152/1999, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 258/2000, che recepisce la direttiva comunitaria 91/271 concernente il trattamento delle acque reflue urbane e che, in particolare:

entro il 31 dicembre 2000, obbligava tutti i comuni con più di 15.000 abitanti equivalenti e, entro il 31 dicembre 2005, obbliga tutti i comuini con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 15.000, ad adeguare il sistema fognario-depurativo ai nuovi limiti comunitari e nazionali previsti dalle norme su citate (articoli 27 e 31);

vieta gli scarichi sul suolo e nel sottosuolo al fine di proteggere le acque sotterranee e la qualità dei suoli da pratiche di smaltimento delle acque reflue che spesso non sono compatibili con tale fine (articoli 29, 30);

stabilisce che gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitino in acque dolci e in acque di transizione, debbano

essere sottoposti ad un trattamento appropriato in conformità con l'allegato 5 entro il 31 dicembre 2005 (art. 31, comma 2);

auspica che i piccoli agglomerati ricorrano a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione o tecnologie come i filtri percolatori o impianti ad ossidazione totale (all. 5, par.3).

Visto il decreto 12 giugno 2003, n. 185, recante «Regolamento per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152»;

Vista la richiesta dell'assessore della difesa dell'ambiente del 26 febbraio 2003, prot. n. 00367/Gab, di un Programma commissariale stralcio per la realizzazione di interventi urgenti del comparto fognario-depurativo;

Considerato che per la risoluzione dell'emergenza idrica in Sardegna e per far fronte ai gravi problemi di carattere igienico-sanitario e ambientale e consentire il recupero dei reflui adeguatamente depurati e il loro uso in agricoltura, si rende necessario predisporre, sia per l'immediato che per il medio periodo, un urgente programma commissariale per la realizzazione o il completamento di interventi emergenziali di primaria importanza;

Considerato che tale programma riguarda essenzialmente il comparto fognario-depurativo e che comprende i seguenti interventi:

1) «Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione per Alghero». Schema n. 33 del Piano regionale di risanamento delle acque;

2) «Adeguamento dell'impianto di depurazione del centro abitato di Dorgali e completamento dell'impianto di depurazione di Cala Gonone». Schemi numeri 216 e 217 del Piano regionale di risanamento delle acque;

3) «Completamento impianto di depurazione e riutilizzo reflui del comune di Villasimius». Schema n. 270 del Piano regionale di risanamento delle acque;

4) «Realizzazione del sistema per la raccolta e la depurazione dei reflui civili dei comuni di Barumini, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Siddi, Tuili, Villanovaforru, Villamar, Villanovafranca, Mandas e Gesico». Schema n. 258 del Piano regionale di risanamento delle acque;

5) «Risanamento del Rio Cixerri - Realizzazione dei collettori fognari dei comuni di Iglesias, Villamassargia, Musei, Domusnovas e relativo impianto di depurazione - I lotto, collettore fognario dal comune di Iglesias al depuratore, opere di connessione ai fini del riutilizzo irriguo, completamento depuratore consortile - Comparti A, A1, B». Schema n. 294 del Piano regionale di risanamento delle acque;

6) «Rete fognaria con annesso impianto di fitodepurazione al servizio delle frazioni Modditonalza, Sa Contra e Sas Contreddas del Comune di Perfugas». Schema n. 86 del Piano regionale di risanamento delle acque;

7) «Adeguamento del progetto esecutivo del depuratore di Ardauli e realizzazione dell'impianto comprensivo del terzo trattamento». Schema n. 153 del Piano regionale di risanamento delle acque;

8) «Adeguamento impianto di depurazione del l'abitato di Alà dei Sardi alla normativa vigente e trattamento per recupero della acque reflue per uso irriguo e per la lotta agli incendi». Schema n. 107 del Piano regionale di risanamento delle acque.

9) «Completamento del nuovo impianto di depurazione e del relativo collettore fognario». Schema n. 20 del Piano regionale di risanamento delle acque.

DESCRIZIONE INTERVENTI

1. «Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione per Alghero». Schema n. 33 del Piano regionale di risanamento delle acque.

Intervento.

L'intervento consiste nella realizzazione di:

un nuovo impianto di depurazione nell'Area di sviluppo industriale (ASI) in località S. Marco, accanto al depuratore dell'ASI;

un collegamento con il depuratore ASI;

un collettore di trasporto dei liquami dall'attuale impianto di depurazione denominato «Mariotti» al nuovo impianto di S. Marco;

una sezione di accumulo e pretrattamento delle prime acque di pioggia attraverso la riconversione del vecchio impianto «Mariotti».

Nel nuovo impianto di S. Marco verranno realizzate le seguenti fasi di trattamento:

linea liquami: dissabbiatura, disoleatura, preaerazione e sedimentazione primaria, denitrificazione, comparto bivalente denitrificazione, aerazione, sedimentazione finale;

trattamento atto a rendere il refluo depurato idoneo all'utilizzo in agricoltura: vasca di predisinfezione gruppo di filtrazione grossolana realizzata su 6 filtri a sabbia, comparto di disinfezione a raggi UV per la portata da inviare al riutilizzo irriguo della potenzialità di 600 mc/h;

stazione di pompaggio al sistema irriguo della Nurra.

Verrà inoltre realizzato un sistema di trattamento fanghi con digestione anaerobica.

La soluzione progettuale proposta permetterà di conseguire i seguenti risultati:

soluzione dei problemi igienico-sanitari e ambientali di un centro urbano dove sono stati stimati 80.954 abitanti equivalenti;

utilizzo dei reflui depurati e affinati nel sistema irriguo della Nurra, mediante il loro conferimento al Consorzio di Bonifica tramite una condotta esistente e ubicata nelle immediate vicinanze dell'area dove sorgerà il nuovo impianto;

scarico dei reflui adeguatamente depurati nel rio Filibertu che confluisce poi nell'area sensibile dello stagno di Calich, garantendone l'equilibrio ambientale;

possibile utilizzo dell'impianto di depurazione dell'ASI per la parte residua di depurazione;

spostamento dell'impianto di depurazione dal centro urbano di Alghero;

eliminazione dello scarico a mare delle acque non adeguatamente depurate con evidente beneficio per le aree di balneazione;

ubicazione del nuovo impianto di S. Marco in un'area che potrebbe consentirne in futuro un eventuale ampliamento per lo scarso utilizzo a fini industriali dei terreni dell'ASI;

ubicazione dell'impianto in una posizione baricentrica del territorio comunale che in futuro potrebbe permettere di razionalizzare il sistema fognario-depurativo convogliando i reflui di altri centri urbani nel nuovo impianto di S. Marco.

Stato della progettazione dell'opera e fabbisogni finanziari.

L'impianto di depurazione è stato progettato nel rispetto dei limiti qualitativi previsti dal decreto legislativo n. 152/1999 per quanto riguarda gli scarichi in area sensibile, nonché dei limiti più restrittivi individuati dal Ministero dell'ambiente per il riutilizzo dei reflui ad uso agricolo.

Si dispone di un progetto definitivo.

Il costo dell'intervento ammonta a € 18.900.000,00.

Il soggetto aggiudicatore è il comune di Alghero.

2. «Adeguamento dell'impianto di depurazione del centro abitato di Dorgali e completamento dell'impianto di depurazione di Cala Gonone». Schema n. 216 e 217 del Piano regionale di risanamento delle acque.

Intervento.

Nel territorio comunale di Dorgali sono previsti due distinti schemi fognario-depurativi denominati: Dorgali centro e Cala Gonone.

Di conseguenza, l'intervento proposto è articolato in due parti:

Dorgali centro: completamento del depuratore esistente e adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo n. 152/1999, considerato che il recapito dei reflui avviene in area sensibile. Si provvederà alla realizzazione di una sezione di ispessimento fanghi, al potenziamento della sezione di disinfezione e alla realizzazione del trattamento di affinamento dei reflui depurati per il loro recupero a fini irrigui da parte del Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale.

L'impianto di depurazione è in grado far fronte a 20.000 abitanti equivalenti;

Cala Gonone: completamento del depuratore esistente e adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo n. 152/1999. Infatti, l'impianto è insufficiente al trattamento di tutti i reflui convogliati nel periodo estivo, per cui è necessario l'ampliamento del depuratore, con la realizzazione di una linea aggiuntiva di trattamento e il trattamento finale di affinamento per il riutilizzo. Nel periodo invernale sarà utilizzato solo l'impianto esistente.

La capacità depurativa dovrà arrivare a 25.000 abitanti equivalenti.

Stato della progettazione dell'opera e fabbisogni finanziari.

Le opere sono state progettate nel rispetto dei limiti qualitativi previsti dal decreto legislativo n. 152/1999 per quanto riguarda gli scarichi in area sensibile, nonché dei limiti più restrittivi individuati dal Ministero dell'ambiente per il riutilizzo dei reflui ad uso agricolo. Per quanto riguarda il livello di definizione della progettazione disponibile, è stato predisposto il progetto preliminare generale che riguarda sia gli interventi nel centro abitato di Dorgali che quelli nella frazione di Cala Gonone.

Il costo dell'intervento è di € 3.700.000,00.

Il soggetto aggiudicatore è il comune di Dorgali.

3. «Completamento impianto di depurazione e riutilizzo reflui del comune di Villasimius». Schema n. 270 del Piano regionale di risanamento acque.

Intervento.

Il comune di Villasimius — area ad alto pregio ambientale e di grande valenza turistica — ha una popolazione residente pari a circa 3.000 abitanti che nel periodo estivo arriva sino a 60.000 abitanti. Il sistema fognario-depurativo al servizio dell'intero territorio comunale, comprese le urbanizzazioni sparse nel territorio (porto, lottizzazioni, alberghi, residences ecc.) consta di tre elementi fondamentali:

rete di collettori fognari e relative stazioni di sollevamento che raccolgono i reflui per convogliarli al depuratore centralizzato;

trattamento depurativo a fanghi attivi con una capacità, secondo le vigenti norme, variabile da 3000 A.E. a 30.000 A.E.;

trattamento di recupero delle acque reflue depurate e relativa rete irrigua di distribuzione, a servizio di una vasta area agricola e del verde pubblico.

Il sistema descritto presenta alcuni punti critici che, soprattutto nel periodo estivo, possono compromettere gli standard di qualità degli scarichi.

Infatti, la ridotta disponibilità idrica, a causa della forte diminuzione della piovosità, e la crescita sempre più rapida delle presenze turistiche, determina un aumento della concentrazione del carico inquinante talvolta superiore alle capacità del ciclo depurativo esistente, mettendo a dura prova l'impianto.

Pertanto si rende necessario effettuare una serie di interventi per integrare l'esistente ciclo di trattamento delle acque reflue e consentire anche il trattamento delle acque di sentina della struttura portuale, capace di ospitare 800 posti barca.

L'intervento proposto prevede il potenziamento sia delle fasi depurative che del trattamento terziario.

In particolare si interverrà con una serie di nuove unità di depurazione a funzionamento parallelo con le fasi esistenti: fasi preliminari, sedimentazione primaria e secondaria e sistema di ossidazione, nitro-denitro e disinfezione, finalizzata anche all'ampliamento delle aree interessate dall'irrigazione.

Stato della progettazione dell'opera e fabbisogni finanziari.

Attualmente è disponibile il progetto definitivo.

Il costo complessivo delle opere è pari a € 1.807.599,00.

Il soggetto aggiudicatore è il comune di Villasimius.

4. «Realizzazione del sistema per la raccolta e la depurazione dei reflui civili dei comuni di Barumini, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Siddi, Tuili, Villanovaforru, Villamar, Villanovafranca, Mandas e Gesico». Schema n. 258 del Piano regionale di risanamento delle acque.

Intervento.

Si tratta di un nuovo intervento che consiste nella realizzazione delle condotte fognarie dei 12 comuni indicati nel titolo per consentire di convogliare i relativi reflui, attraverso condotte extraurbane - anche queste da realizzare - in un impianto di depurazione centralizzato. A tal fine i comuni interessati hanno stipulato un Accordo di programma con l'ESAF che prevede, tra l'altro, la redazione della progettazione e della successiva realizzazione dello schema fognario depurativo.

L'intervento è finalizzato a:

proteggere l'area sensibile denominata «Forada de S'Acqua a Santu Miali» le cui acque sono destinate all'uso idropotabile;

risolvere i problemi igienico-sanitari e ambientali di un'area dove sono stati stimati 23.000 abitanti equivalenti;

trattare i reflui in maniera tale da consentirne il riutilizzo in agricoltura.

Il progetto prevede:

la realizzazione di circa 63 km di condotte fognarie, di cui 43 in caduta e 20 in pressione;

un impianto di depurazione centralizzato, nel territorio comunale di Villamar, composto dalle seguenti fasi: pretrattamenti, sedimentazione primaria, predenitrificazione, ossidazione, sedimentazione secondaria, flocculazione, sedimentazione con pacchi lamellari, filtri a sabbia, disinfezione.

La linea fanghi è composta da un sistema con digestione anaerobica.

I reflui così trattati saranno inviati ad un accumulo e conferiti tramite condotta al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale.

Stato della progettazione dell'opera e fabbisogni finanziari.

L'impianto di depurazione è stato progettato nel rispetto dei limiti qualitativi previsti dal decreto legislativo n. 152/99 per quanto riguarda gli scarichi in area sensibile, nonché dei limiti più restrittivi individuati dal Ministero dell'ambiente per il riutilizzo dei reflui ad uso agricolo. Al momento è disponibile il progetto preliminare.

L'ESAF si è, comunque, impegnato a consegnare il progetto definitivo dell'impianto di depurazione entro - settembre e il progetto definitivo dei collettori entro ottobre.

Importi:

1° lotto collettori: € 8.088.542,61;

1° lotto depuratore: € 3.911.457,39.

Il costo complessivo di questo primo intervento (1° lotto collettori e depuratore) è di € 12.000.000,00.

Il soggetto aggiudicatario è l'ESAF.

5. «Risanamento del Rio Cixerri. Realizzazione dei collettori fognari dei comuni di Iglesias, Villamassargia, Musei, Domusnovas e relativo impianto di depurazione e - 1° lotto, collettore fognario dal comune di Iglesias al depuratore, opere di connessione ai fini del riutilizzo irriguo, completamento depuratore consortile - Comparti A, A1, B». Schema n. 294 del Piano regionale di risanamento delle acque.

Intervento.

I comuni di Iglesias, Villamassargia, Musei e Domusnovas e tutti i territori limitrofi si trovano attualmente in una grave situazione di carattere igienico-sanitaria e ambientale a causa del mancato trattamento dei reflui e in una situazione di evidente violazione delle norme comunitarie e nazionali relative a tale settore.

Nello specifico, si evidenzia che:

il comune di Iglesias scarica i reflui fognari di tipo misto, senza alcun trattamento depurativo, nel Rio Spurgo, affluente di sinistra del Rio Cixerri e nel Rio Monte Figu;

i comuni di Villamassargia, Musei e Domusnovas scaricano i reflui nel Rio Cixerri dopo averli depurati in maniera insufficiente.

Tale situazione ha contribuito in modo rilevante al degrado ambientale della piana del Cixerri, ulteriormente aggravato dalle variazioni climatiche che hanno comportato una notevole diminuzione delle precipitazioni.

Per porvi rimedio, la RAS ha concesso i finanziamenti per la realizzazione delle opere fognario-depurative al servizio dell'intera area, articolati nel modo seguente:

1º lotto di importo pari a € 4.131.655,19 (L. 8.000.000.000), attribuito al comune di Iglesias con provvedimento di delega DCG/DA del 20 dicembre 1993, n. 3305.

Riguarda la realizzazione delle prime opere relative al depuratore consortile di Iglesias (comparto B) di importo pari a € 2.229.000,00 (L. 4.316.000.000) e del collettore fognario che dovrebbe convogliare i reflui della città allo stesso depuratore (comparto A) di importo pari a € 1.902.655,19 (L. 3.684.000.000).

Il collettore fognario (comparto A) non è stato appaltato, mentre la realizzazione del primo trattamento del depuratore (comparto B) è stata inizialmente affidata all'impresa «Degremont».

Trattandosi di appalto integrato, all'impresa spettava l'onere della redazione del progetto esecutivo che non ha ottenuto da parte del comune di Iglesias l'approvazione per cui, di comune accordo tra le parti vi è stata la rescissione del contratto in data 24 aprile 2003.

Attualmente non risulta realizzata nessuna delle opere finanziate.

2º lotto di importo pari a € 11.878.508,68 (L. 23.000.000.000), attribuito all'ESAF con provvedimento di delega DG/DA del 14 dicembre 1999, n. 3503, articolato nel modo seguente:

comparto A, di importo pari a € 5.164.568,99 (L. 10.000.000.000), riguarda i collettori fognari che convogliano i reflui degli abitati di Villamassargia, Musei e Domusnovas al depuratore Consortile. I lavori risultano realizzati e in fase di collaudo;

comparto B, di importo pari a € 6.713.939,69 (L. 13.000.000.000), è relativo al completamento dell'impianto di depurazione. I lavori sono stati consegnati all'impresa «Puttignano», che non può iniziare i lavori se prima non si procede all'esecuzione delle opere previste nel primo lotto.

La realizzazione delle opere descritte è particolarmente urgente non solo per le motivazioni di carattere ambientale ed igienico-sanitario già illustrate, ma anche perché consentirebbe di recuperare mc. 2.400.000 annui che potranno essere utilizzati per scopi irrigui dal Consorzio di bonifica del Cixerri.

E, quindi, necessario porre rimedio alla situazione venutasi a creare riguardo la realizzazione del 1º lotto e delle ripercussioni sulla realizzazione del 2º lotto-comparto B. Inoltre, è opportuno tener conto che l'intervento è inserito nell'Accordo di Programma Quadro «Risorse idriche - Opere fognario depurative» stipulato tra la Regione e lo Stato il 26 febbraio 2002, e finanziato con fondi CIPE - aree depresse e fondi della misura 1.1 del POR, periodo di programmazione 2000-2003. L'APQ e il POR prevedono, infatti, tempi stretti per la realizzazione degli interventi, pena la perdita dei finanziamenti attribuiti.

Stato della progettazione dell'opera e fabbisogni finanziari.

Durante gli incontri convocati dall'assessorato dell'ambiente, sia l'ESAF che il Consorzio di bonifica del Cixerri e il comune di Iglesias hanno dato la propria disponibilità a trovare una soluzione che consenta di realizzare gli interventi urgenti e di evitare la perdita dei finanziamenti.

Da tali incontri è emersa la seguente soluzione per l'intervento di cui al punto 4a:

1º lotto-comparto A (collettori fognari): il Consorzio di bonifica del Cixerri, in collaborazione con il comune di Iglesias, utilizzerà i fondi inizialmente destinati alla realizzazione del 1º lotto-comparti A e B che ammontano a € 4.131.655,19, rimodulati per la realizzazione dei seguenti interventi:

comparto A: adeguamento e aggiornamento del progetto esecutivo del collettore fognario dal comune di Iglesias al depuratore, e realizzazione dell'intervento. Costo complessivo pari a € 2.685.575,90;

comparto A1: predisposizione del nuovo progetto riguardante il collegamento tra il depuratore consortile di Iglesias e il sistema irriguo del Consorzio e realizzazione dell'intervento. Costo complessivo pari a € 1.446.079,30.

Il Consorzio di bonifica del Cixerri provvederà alla realizzazione degli interventi di cui al 1º lotto comparti A e A1 previa stipula, nelle more del provvedimento di delega al Consorzio, di apposita convenzione con il comune di Iglesias e la regione, finalizzata all'assunzione delle competenze inerenti tutte le fasi di realizzazione degli interventi, in conformità a quanto previsto all'art. 30 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, e alla definizione delle procedure necessarie per

l'assegnazione al Consorzio delle risorse finanziarie già assegnate al comune di Iglesias con DCG/DA del 20 dicembre 1993, n. 3305;

1° lotto-comparto B (depuratore): l'ESAF provvederà al completamento del sistema depurativo, con la realizzazione delle prime opere, utilizzando i fondi derivanti dai ribassi d'asta del 2° lotto, fondi attribuiti all'ente con provvedimento di delega DC/DA del 14 dicembre 1999, n. 3503.

6. «Rete fognaria con annesso impianto di fitodepurazione al servizio delle frazioni Modditonalza, Sa Contra e Sas Contreddas del comune di Perfugas». Schema n. 86 del Piano regionale di risanamento delle acque.

Intervento.

Si tratta della realizzazione, nelle tre frazioni di Modditonalza, Sa Contra e Sas Contreddas, dove risiedono in totale 600 persone, delle opere fognarie e degli impianti di fitodepurazione.

Tali opere sono finalizzate a risolvere i gravi problemi igienico-sanitari e ambientali che interessano tali aree in quanto, per la particolare conformazione degli strati litologici, non è più possibile la dispersione dei reflui sul suolo e nel sottosuolo.

Infatti, attualmente i reflui vengono rilasciati dalle fosse Imhoff esistenti con evidente dispersione dei liquami in superficie.

L'intervento prevede:

a. rete fognaria di raccolta;

b. impianto per ecosistema filtro;

c. opere connesse (sistemazione area con barriere verdi di rispetto, ecc.).

In particolare l'impianto di cui al punto *b)* è composto da una fossa Imhoff, dai vassoi fitoassorbenti a flusso orizzontale e verticale, dal laghetto di riossidazione e disinfezione biologica, da un filtro finale e dal laghetto di autocertificazione ambientale.

La fossa Imhoff è composta da un comparto di sedimentazione e da un comparto di digestione comunicanti. Nei vassoi fitoassorbenti la filtrazione subflusso delle acque reflue avviene attraverso uno strato costituito da un substrato di spaccato di roccia neolitica con pezzatura adeguata. Lo strato superiore, costituito da terreno agrario, funge da medium rizosferico per le macrofite che assorbono sostanze nutrienti. I laghetti di riossigenazione hanno due compiti: quello di riportare la concentrazione di ossigeno a valori favorevoli alla vita acquatica e vegetale e quello di abbattere la carica batterica (disinfezione biologica). I filtri finali hanno la funzione di affinare ulteriormente la qualità dell'effluente. Tale processo consente l'utilizzo, secondo le vigenti normative, delle acque così trattate per gli usi irrigui delle vicine aziende agricole.

L'inserimento dell'intervento rientra in un progetto pilota che il Commissario governativo intende promuovere al fine di valutare l'estensione di tale sistema di depurazione anche ad altre piccole realtà.

Questo tipo di trattamento, infatti, adatto a piccole comunità, è anche pensato con l'obiettivo di minimizzare i costi della depurazione e facilitare la gestione delle opere realizzate.

Stato della progettazione dell'opera e fabbisogni finanziari.

Il progetto esecutivo è stato predisposto, su incarico dell'amministrazione comunale, nel rispetto dei limiti qualitativi previsti dal decreto legislativo n. 152/1999.

Il costo dell'intervento ammonta complessivamente a € 1.100.000,00.

Il soggetto aggiudicatore è il comune di Perfugas.

7. «Adeguamento del progetto esecutivo del depuratore di Ardauli e realizzazione dell'impianto comprensivo del terzo trattamento». Schema n. 153 del Piano regionale di risanamento delle Acque.

Intervento.

Per la realizzazione dell'impianto di depurazione, il comune di Ardauli ottenne nel 1995 dall'assessorato regionale della difesa dell'ambiente un primo finanziamento di 300.000.000 di vecchie lire e, successivamente, nel 1997 un ulteriore finanziamento di 200.000.000 di vecchie lire.

Il finanziamento regionale era giustificato dall'esigenza di evitare che il comune scaricasse i propri reflui non trattati nel lago Omodeo — che attualmente risulta classificato area sensibile — compromettendo la qualità delle acque destinate anche agli usi potabili.

Il progetto dell'impianto, essendo stato redatto nel periodo antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152/1999, si rivelò inadeguato e fuori norma nel momento in cui l'amministrazione comunale decise di avviarne l'attuazione. L'amministrazione comunale intende, quindi, provvedere entro breve termine all'adeguamento del progetto esecutivo per poi realizzare un impianto in linea con le nuove disposizioni normative nazionali e comunitarie che comprenda anche il trattamento terziario.

La realizzazione di tale trattamento è finalizzata all'uso delle acque adeguatamente trattate per le colture presenti nella zona. Infatti, nonostante la vicinanza al lago, l'approvvigionamento idrico, sia per usi civili che agricoli, del comune di Ardauli è scarso a causa del rilevante dislivello geodetico che renderebbe più onerosa la realizzazione e la gestione di un impianto di sollevamento con annessa opera per l'accumulo della risorsa idrica.

La nuova sezione per il trattamento terziario permetterà l'abbattimento di fosforo e azoto e l'affinamento dell'effluente e consisterà nella realizzazione delle seguenti opere:

vasca per la post-denitrificazione biologica da circa 67 mc di volume, attrezzata con un miscelatore sommerso in grado di garantire le condizioni atossiche necessarie per abbattere i composti azotati;

vasca di riossigenazione da circa 30 mc di volume, attrezzata con una piccola soffiante centrifuga e con due diffusori d'aria per evitare problemi alla successiva fase di sedimentazione;

stazione di dosaggio di cloruro ferrico per realizzare una fase di defosfatazione simultanea direttamente nel bacino biologico;

maggior volume del reattore biologico di ossidazione nitrificazione, con conseguente incremento del sistema di aerazione per rendere più efficiente l'abbattimento del carico organico;

impianto di affinamento finale costituito da una stazione di filtrazione meccanica attuata mediante un tamburo rotante rivestito da una tela filtrante da 24 micron di passaggio libero, in grado di trattenere tutti i solidi sospesi che potrebbero sfuggire dalla sezione di sedimentazione finale, coadiuvata da un dosaggio di polielettrolita in apposita vasca di miscelazione rapida e maturazione;

ristrutturazione delle vecchie vasche Imhoff esistenti per trasformarle in vasche di accumulo delle acque depurate;

impianto di pompaggio costituito da due elettropompe centrifughe ad asse orizzontale in grado di alimentare la condotta di distribuzione delle acque depurate all'utilizzo finale.

Stato della progettazione dell'opera e fabbisogni finanziari.

Il comune di Ardauli dispone di un progetto esecutivo riguardante la realizzazione del depuratore con il primo e il secondo trattamento che, come precisato, sarà adeguato alle nuove disposizioni e che ricomprenderà anche la progettazione del terzo trattamento.

Il costo complessivo dell'intervento è di € 478.676,54.

La somma di cui dispone attualmente l'amministrazione comunale è pari a € 378.676,54.

Il finanziamento integrativo occorrente per l'adeguamento del progetto e la realizzazione dell'intervento è di € 100.000,00.

Il soggetto aggiudicatore è il comune di Ardauli.

8. «Adeguamento impianto di depurazione dell'abitato di Alà dei Sardi alla normativa vigente e trattamento per recupero della acque reflue per uso irriguo e di lotta agli incendi». Schema n. 107 del Piano regionale di risanamento acque.

Intervento.

L'attuale impianto di depurazione è in stato di degrado, con un conseguente scarso rendimento del ciclo depurativo.

Necessita, quindi, di un intervento di ristrutturazione e potenziamento per renderlo conforme alle disposizioni del decreto legislativo n. 152/99 e per consentire il riutilizzo dei reflui adeguatamente depurati per usi irrigui e per la lotta contro gli incendi.

A tal fine si prevede di intervenire sui tre comparti seguenti:

A) *Linea acque:*

a. Realizzazione nuovo sfioratore di piena;

b. Ridimensionamento delle Sezioni di pretrattamento;

c. Realizzazione Sezione di bilanciamento ed equalizzazione;

d. Sollevamenti al trattamento;

e. Modifica della Sezione di ossidazione attraverso l'immissione di aria dal fondo della vasca di ossidazione;

f. Adozione di un'unica sezione di Sedimentazione;

g. Adeguamento della sezione di Disinfezione finale.

B) *Linea fanghi:*

a. Digestione aerobica;

b. Nuova sezione Disidratazione fanghi;

c. Completo rifacimento delle linee idrauliche che collegano le sezioni con produzione di fanghi (biologiche e di sedimentazione) con la vasca di bilanciamento e la sezione di digestione, sollevamenti e linee fanghi di supero.

C) *Sistema di recupero delle acque depurate.*

Si procederà al recupero di una quota delle acque depurate al secondo stadio di trattamento dopo la disinfezione finale. Ciò consentirà la disponibilità di una riserva di impiego flessibile ed economicamente poco costosa sia per l'utenza irrigua sia per il servizio antincendio nell'area prossima all'impianto di depurazione a valle dell'abitato, ricca di essenze arboree e arbustive di pregio.

A tal fine verrà realizzato un serbatoio interrato di 123,75 m^3 all'interno dell'area d'impianto presso il fabbricato di servizio in derivazione dalla condotta di scarico diretta al corpo idrico ricettore. In adiacenza sarà realizzata, lungo le due strade comunali per uno sviluppo di 1.000 m circa, una stazione di pressurizzazione per l'alimentazione della rete antincendio.

Stato della progettazione dell'opera e fabbisogni finanziari.

Attualmente è disponibile un progetto preliminare.

Il costo dell'intervento è di € 295.000,00.

Il soggetto aggiudicatore è il comune di Alà dei Sardi.

9. «Completamento del nuovo impianto di depurazione e del relativo collettore fognario» Schema n. 20 del piano regionale di risanamento delle acque.

Intervento.

ll comune di Santu Lussurgiu non dispone attualmente di un impianto di depurazione e scarica i reflui nel rio Molineddu che si riversa nel Rio Mannu e infine nello stagno di Cabras.

L'apporto di acqua dolce allo stagno è indispensabile a garantire l'equilibrio dell'ecosistema umido, ma contribuisce anche ad aggravarne la situazione igienico-sanitaria e ambientale.

Di conseguenza gli scarichi non depurati del comune di Santu Lussurgiu incidono negativamente sulla situazione igienico-sanitaria dello stesso comune e dei corpi ricettori, del rio Molineddu e dello stagno.

Con un finanziamento di € 1.032.913,80, concesso dall'Assessorato della difesa dell'ambiente (Decreto del coordinatore generale n. 2222 dell'8 settembre 1998), si è già provveduto alla realizzazione delle prime opere che, però, non consentono il funzionamento dell'impianto di depurazione.

È, quindi, indispensabile procedere con la massima urgenza al completamento dell'intervento che metterà il comune nelle condizioni di rispettare i parametri qualitativi degli scarichi, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, e di garantire condizioni di salubrità all'intero abitato, ai corpi ricettori e, più in generale, ai territori a valle. L'intervento previsto è articolato nel modo seguente:

a) completamento del nuovo impianto di depurazione mediante:

potenziamento dei pretrattamenti;

potenziamento delle sezioni di equalizzazione della portata, predenitrificazione e sedimentazione intermedia;

realizzazione della sezione di nitrificazione a biodischi completa della vasca in cemento armato;

potenziamento della sezione di sollevameno e evacuazione del fango dal sedimentatore secondario;

completamento della sezione di rilancio della miscela aerata ricca di nitrati in uscita dal sedimentatore secondario alla vasca di predenitrificazione;

realizzazione della sezione di defosfatazione;

installazione, in uscita dal depuratore, di misuratore di portata elettromagnetico, da inserire sulla tubazione di scarico;

realizzazione della sezione di disidratazione meccanica dei fanghi tramite centrifuga;

realizzazione del piazzale di accumulo del fango disidratato;

completamento del piping e dell'impianto elettrico;

realizzare delle opere complementari (sistemazione dell'area, completamento della viabiità interna, allaccio idrico, completamento della recinzione).

b) completamento dei due collettori fognari di collegamento dalla rete fognaria urbana all'impianto.

I reflui del centro abitato di Santu Lussurgiu convergono verso due distinti punti. La parte principale del paese confluisce nella fognatura che attualmente immette i liquami in corrispondenza del ponte sul rio Mulineddu in uscita dall'abitato. Pertanto si provvederà a prolungare il collettore dall'ultimo pozzetto esistente fino all'impianto di depurazione. Un secondo collettore, che raccoglie i reflui della parte nord orientale del paese, è invece in fase di realizzazione.

c) sistemazione idraulica e ambientale del rio Mulineddu.

Stato della progettazione dell'opera e fabbisogni finanziari

Si dispone di un progetto definitivo predisposto, su incarico dell'amministrazione comunale, nel rispetto dei limiti qualitativi stabiliti dal decreto legislativo n. 152/1999, e che prevede un costo complessivo di € 1.796.372,40.

Considerata l'urgenza di completare l'impianto e i collettori di adduzione dalla rete fognaria dell'abitato all'impianto stesso (interventi di cui ai punti *a)* e *b)* del paragrafo precedente), il comune ha provveduto alla predisposizione di uno stralcio funzionale esecutivo il cui costo complessivo e di € 1.000.000,00.

Il soggetto aggiudicatore è il comune di Santu Lussurgiu;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione del programma commissariale per la realizzazione e il completamento di interventi emergenziali del comparto fognario-depurativo.

1. È approvato il programma commissariale per la realizzazione e il completamento di interventi emergenziali del comparto fognario-depurativo, che comprende i seguenti interventi illustrati in premessa:

VALORI IN €

	INTERVENTO	Costo totale previsto dell'intervento	SOGGETTO AGGIUDICATORE
1	*"Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione per Alghero"*. Schema n.33 del Piano Regionale di Risanamento delle Acque	18.900.000,00	Comune di Alghero
2.	*"Adeguamento dell'impianto di depurazione del centro abitato di Dorgali e completamento dell'impianto di depurazione di Cala Gonone"*. Schema n.216 e 217 del Piano Regionale di Risanamento delle Acque	3.700.000,00	Comune di Dorgali
3.	*"Completamento impianto di depurazione e riutilizzo reflui del Comune di Villasimius"*. Schema n.270 del Piano Regionale di Risanamento delle Acque	1.807.599,00	Comune di Villasimius
4.	*"Realizzazione del sistema per la raccolta e la depurazione dei reflui civili dei comuni di Barumini, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Siddi, Tuili, Villanovaforru, Villamar, Villanovafranca, Mandas e Gesico"*. Schema n.258 del Piano Regionale di Risanamento delle Acque	12.000.000,00	ESAF
5.	*"Risanamento del Rio Cixerri- Realizzazione dei collettori fognari dei Comuni di Iglesias, Villamassargia, Musei, Domusnovas e relativo impianto di depurazion e- I° lotto, collettore fognario dal Comune di Iglesias al depuratore, opere di connessione ai fini del riutilizzo irriguo, completamento depuratore consortile- Comparti A, A1, B"*. Schema n.294 del Piano Regionale di Risanamento delle Acque	già finanziato	Consorzio Bonifica Cixerri ESAF
6.	*"Rete fognaria con annesso impianto di fitodepurazione al servizio delle frazioni Modditonalza, Sa Contra e Sas Contreddas del Comune di Perfugas"*. Schema n.86 del Piano Regionale di Risanamento delle Acque	1.100.000,00	Comune di Perfugas
7.	*"Adeguamento del progetto esecutivo del depuratore di Ardauli e realizzazione dell'impianto comprensivo del terzo trattamento"*. Schema n.153 del Piano Regionale di Risanamento delle Acque	100.000,00	Comune di Ardauli
8.	*Adeguamento impianto di depurazione dell'abitato di Alà dei Sardi alla normativa vigente e trattamento per recupero della acque reflue per uso irriguo e di lotta agli incendi"*. Schema n.107 del Piano Regionale di Risanamento delle Acque	295.000,00	Comune di Alà dei Sardi
9.	*"Completamento del nuovo impianto di depurazione e del relativo collettore fognario"* Schema n.20 del Piano Regionale di Risanamento delle Acque	1.000.000,00	Comune di Santu Lussurgiu
	COSTO TOTALE	**38.902.599,00**	

2. Con successive ordinanze commissariali verranno disposte le fasi attuative degli interventi previsti dal programma predetto.

Art. 2.

Finanziamento degli interventi previsti dal programma di cui all'art. 1

1. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 1, è vincolata, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 ed in deroga alle procedure previste dalle pertinenti deliberazioni CIPE, l'importo di € 38.902.599,00 a valere sulle risorse assegnate alla regione Sardegna, con le deliberazioni CIPE n. 4/1999, n. 84/2000, n. 138/2000.

2. Per le finalità di cui alla presente ordinanza, il predetto importo di € 38.902.599,00 verrà riversato nella contabilità speciale di Tesoreria n. 1690, intestata a «Presidente della regione - Emergenza idrica», che costituirà volano di cassa per la realizzazione delle opere emergenziali.

Art. 3.

Nomina del sub-commissario

1. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, l'assessore della difesa dell'ambiente è nominato sub-commissario governativo delegato per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, nonché per la gestione della contabilità speciale di tesoreria, di cui risulterà titolare, che sarà aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato con sede a Cagllari.

2. La gestione della contabilità speciale di tesoreria avverrà attraverso le strutture operative degli uffici della Presidenza.

Art. 4.

Prescrizioni attuative per la realizzazione degli interventi di cui al punto 4 del programma

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui al punto 4 della premessa si dispone la rimodulazione e la riattribuzione delle competenze nel modo seguente:

1° lotto-comparto A (collettori fognari): il Consorzio di bonifica del Cixerri, in collaborazione con il comune di Iglesias, utilizzerà i fondi inizialmente destinati alla realizzazione del 1° lotto-comparti A e B che ammontano a € 4.131.655,19, rimodulati per la realizzazione dei seguenti interventi:

comparto A: adeguamento e aggiornamento del progetto esecutivo del collettore fognario dal comune di Iglesias al depuratore, e realizzazione dell'intervento. Costo complessivo pari a € 2.685.575,90;

comparto A1: predisposizione del nuovo progetto riguardante il collegamento tra il depiu-atore consortile di Iglesias e il sistema irriguo del Consorzio e realizzazione dell'intervento. Costo complessivo pari a € 1.446.079,30.

Il Consorzio di bonifica del Cixerri provvederà alla realizzazione degli interventi di cui al 1° lotto comparti A e A1 previa stipula, nelle more del provvedimento di delega al consorzio, di apposita convenzione con il comune di Iglesias e la regione, finalizzata all'assunzione delle competenze inerenti tutte le fasi di realizzazione degli interventi, in conformità a quanto previsto all'art. 30 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, e alla definizione delle procedure necessarie per l'assegnazione al Consorzio delle risorse finanziarie già assegnate al comune di Iglesias con DCG/DA del 20 dicembre 1993, n. 3305.

1° lotto-comparto B (depuratore): l'ESAF provvederà al completamento del sistema depurativo, con la realizzazione delle prime opere, utilizzando i fondi derivanti dai ribassi d'asta del 2° lotto, fondi attribuiti all'ente con provvedimento di delega DG/DA del 14 dicembre 1999, n. 3503.

2. Il Consorzio di bonifica del Cixerri e l'ESAF realizzeranno gli interventi ricorrendo alla procedura di somma urgenza.

I lavori relativi agli interventi di cui sopra, sono dichiarati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, di pubblica utilità ed indifferibilità a tutti gli effetti di legge.

Art. 5.

Tempi di realizzazione degli interventi - Cronogramma

1. Le progettazioni di tutti gli interventi previsti, finalizzati all'appalto, dovranno essere obbligatoriamente concluse entro e non oltre il 15 ottobre 2003.

2. Entro e non oltre il 15 novembre 2003 dovranno essere pubblicate le procedure di gara per l'aggiudicazione delle opere.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 1° agosto 2003

Il commissario governativo: PILI

03A10312

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TERNI

DECRETO 28 marzo 2003.

Iscrizione della società cooperativa «Quarantotto Mani - Soc. coop. edilizia a responsabilità limitata Onlus», in Terni, nel registro prefettizio delle cooperative - Sezione edilizia.

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta dalla società cooperativa «Quarantotto Mani Soc. coop. edilizia a responsabilità limitata Onlus», con sede in Terni - Viale C. Dentato n. 27 costituita a rogito dal notaio dott. Luciano Clericò in data 9 febbraio 2002 al fine di ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative - Sezione edilizia;

Visti i documenti prodotti a corredo dell'istanza;

Viste le informazioni acquisiti in atti;

Sentito il conforme parere favorevole espresso in seduta del 12 marzo 2003 dalla commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative;

Visto l'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302;

Decreta:

La società cooperativa «Quarantotto Mani - Soc. Coop. edilizia a responsabilità limitata Onlus», con sede in Terni - Viale Curio Dentato n. 27 è iscritta nel registro prefettizio delle cooperative - Sezione edilizia della provincia di Terni.

Terni, 28 marzo 2003

p. *Il prefetto:* FRANCA

03A10308

DECRETO 20 giugno 2003.

Cancellazione della società cooperativa «Facchini Santa Fermina» a r.l., in Amelia, dal registro prefettizio delle cooperative - Sezione produzione e lavoro.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 6130 in data 19 marzo 1985 con il quale la società cooperativa «Facchini Santa Fermina» a r.l., con sede in Amelia - V. Roma n. 73, è stata iscritta nel registro prefettizio - Sezione produzione e lavoro;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci in data 21 dicembre 1998 con il quale la predetta società cooperativa viene sciolta ai sensi dell'art. n. 2544 del codice civile;

Visto il bilancio finale di liquidazione;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto n. 278 del 12 febbraio 1911;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 su conforme parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative del 20 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Facchini Santa Fermina» a r.l., con sede in Amelia via Roma n. 73 è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative - Sezione produzione e lavoro, per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Amelia e pubblicato presso il Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - Roma.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Terni, 20 giugno 2003

p. *Il prefetto:* FRANCA

03A10304

DECRETO 21 giugno 2003.

Iscrizione della società cooperativa «Bed & Breakfast Soc. cooperativa a r.l.», in Ficulle, nel registro prefettizio delle cooperative - Sezione mista.

IL PREFETTO

Vista la nota prodotta dalla prefettura di Piacenza, inerente la società cooperativa «Bed & Breakfast Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Ficulle, borgo Garibaldi n. 38, costituita a rogito Notaio dott. Maria Rosaria Monti in data 20 ottobre 1992, al fine di ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative - Sezione mista della provincia di Terni;

Visti i documenti prodotti a corredo dell'istanza;

Rilevato che la predetta Cooperativa era già precedentemente iscritta nel Registro prefettizio delle cooperative della Provincia di Piacenza, in quanto la sua sede legale era in Bobbio (Piacenza), Contrada Borgo Ratto n. 6;

Sentito il conforme parere favorevole espresso in seduta del 20 maggio 2003 dalla commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative;

Visto l'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302;

Decreta:

La società cooperativa «Bed & Breakfast Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Ficulle, Borgo Garibaldi n. 38 è iscritta nel registro prefettizio delle cooperative, sezione mista della provincia di Terni.

Terni, 21 giugno 2003

p. *Il prefetto:* FRANCA

03A10307

DECRETO 23 luglio 2003.

Cancellazione della società cooperativa «Epoke Società cooperativa di produzione e lavoro» a r.l., in Terni, dal registro prefettizio delle cooperative - Sezione produzione e lavoro.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 1330/1° sett. in data 3 ottobre 1997 con il quale la società cooperativa «Epoke Società cooperativa di produzione e lavoro» a r.l., con sede in Terni, piazza Clai n. 32 è stata iscritta nel registro prefettizio - Sezione produzione e lavoro;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci in data 4 ottobre 1999 con il quale la predetta società cooperativa viene sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il bilancio finale di liquidazione;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio delo Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 su conforme parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative del 15 luglio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Epoke società cooperativa di produzione e lavoro» a r.l. con sede in Terni - Piazza Clai n. 32 è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, Sezione produzione e lavoro per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Terni e pubblicato nell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Terni, 23 luglio 2003

p. *Il prefetto:* FRANCA

03A10305

DECRETO 23 luglio 2003.

Cancellazione della società cooperativa edilizia «Monte Oro» a r.l., in Narni, dal registro prefettizio delle cooperative - Sezione edilizia.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 731 DIV. 3° in data 25 ottobre 1974 con il quale la società cooperativa edilizia «Monte Oro» a r.l., con sede in Narni - Fraz. Montoro è stata iscritta nel registro prefettizio sezione edilizia;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci in data 5 dicembre 1991 con il quale la predetta società cooperativa viene sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la ricevuta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura cancellazione dal registro delle imprese;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio delo Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, su conforme parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative del 12 marzo 2003;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Monte Oro» a r.l., con sede in Narni - Fraz. Montoro è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione edilizia per i motivi nelle premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Narni e pubblicato nell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Terni, 23 luglio 2003

p. *Il prefetto:* FRANCA

03A10306

DECRETO 23 luglio 2003.

Cancellazione della società cooperativa edilizia «Benemerita Amerina» a r.l., in Amelia, dal registro prefettizio delle cooperative - Sezione edilizia.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 5621/DIV.3° in data 11 gennaio 1974 con il quale la società cooperativa edilizia «Benemerita Amerina» a r.l., con sede in Amelia via 1° maggio 1996 è stata iscritta nel Registro prefettizio - Sezione edilizia;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci in data 20 marzo 2000, con il quale viene deliberato lo scioglimento della cooperativa;

Visto il bilancio finale di liquidazione;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, su conforme parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Benemerita Amerina» a r.l., con sede in Amelia, via 1° Maggio n. 96 — è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, Sezione edilizia — per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Amelia e pubblicato nell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Terni, 23 luglio 2003

p. *Il prefetto:* FRANCA

03A10309

DECRETO 23 luglio 2003.

Cancellazione della società cooperativa edilizia «Casa Sana» a r.l., in Amelia, dal registro prefettizio delle cooperative - Sezione edilizia.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 12116 in data 21 maggio 1965 con il quale la società cooperativa edilizia «Casa Sana» a r.l., con sede in Amelia è stata iscritta nel registro prefettizio - Sezione edilizia;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci in data 25 maggio 2000, con il quale la predetta società cooperativa viene sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il bilancio finale di liquidazione;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, su conforme parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Casa Sana» a r.l., con sede in Amelia è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione edilizia, per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Amelia e pubblicato nell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Terni, 23 luglio 2003

p. *Il prefetto:* FRANCA

03A10311

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Con decreti 12 novembre 2001 sono state conferite le seguenti ricompense:

Croce d'argento alla memoria

Al S. Ten. Ugo Puntieri, nato il 9 giugno 1920 a Roma con la seguente motivazione:

«Durante il movimento dall'ospedale n. 68 alla direzione di commissariato dell'VIII Armata U.S.A. con un mezzo inserito in una autocolonna americana, nella tratta Jang-Dung-Po veniva sbalzato fuori strada con il veicolo CRI a seguito dello scoppio di alcuni automezzi U.S.A., mitragliati da aerei Mig nel corso di un attacco a volo radente, ferito, subito soccorso e ricoverato presso l'ospedale n. 121 delle forze armate U.S.A. e poi presso il 68°, rifiutava il rimpatrio e continuava il servizio fino al termine della missione».

Jong-Dung-Po, Seoul (Korea) 28 ottobre 1952.

Croce d'argento

Al S. Ten. Gerardo Chianura, nato il 17 agosto 1922 a Francavilla Fontana (Brescia) con la seguente motivazione:

«Direttore del servizio radiologico dell'ospedale da campo CRI n. 68, durante il violento incendio che distrusse un'ala dell'ospedale si è prodigato nel salvare i pazienti ed a porre in luogo sicuro tutte le attrezzature necessarie al funzionamento del reparto, tanto che dopo alcuni giorni il servizio riprendeva in locali di fortuna».

Jong-Dung-Po, Seoul (Korea) 30 novembre 1952.

Con decreti 7 marzo 2002 sono state conferite le seguenti ricompense:

Croce d'argento

Al Magg. Giorgio Fambrini, nato il 14 giugno 1955 a Pisa con la seguente motivazione:

«Capo cellula G3 OPS del comando della brigata multinazionale nord impegnata in Bosnia Herzegovina nell'ambito dell'operazione SFOR, si prodigava nelle attività connesse al proprio incarico con straordinaria capacità, profondo spirito di sacrificio, raro senso di responsabilità.

La preparazione acquisita nel corso della carriera per aver partecipato a precedenti missioni all'estero gli ha consentito di avere una nitida visione delle problematiche operative del contingente sulla base della quale ha organizzato in modo ineccepibile l'attività dei reparti schierati sul terreno.

La sua instancabile presenza contribuiva in misura determinante ad accrescere l'efficienza del comando ed a realizzare le migliori e più sicure condizioni operative per le unità impegnate sul terreno.

Magnifica figura di ufficiale, vibrante esempio di professionalità ed altissimo senso del dovere che ha dato lustro al Paese, all'Esercito ed alla specialità di appartenenza».

Sarajevo, 23 marzo 1999 - 7 ottobre 1999.

Al Ten. Col. Maurizio Fioravanti, nato il 3 dicembre 1956 a Poggio Mirteto (Rieti) con la seguente motivazione:

«Capo di stato maggiore della brigata multinazionale nord impiegata in Bosnia Herzegovina nell'operazione SFOR, emergeva, nell'ambito del contingente, quale figura chiave e punto di riferimento per l'assolvimento della missione, evidenziando spiccata professionalità, totale disponibilità e brillanti doti di equilibrio.

In possesso di notevole esperienza di stato maggiore, forgiava intorno a sé uno staff armonico e motivato che, nell'esempio del capo, trovava le risorse e la motivazione per gestire in modo ottimale le attività pianificate e l'incalzare delle attivazioni correlate alla campagna di bombardamenti operata nei confronti della ex Yugoslavia dalle Forze Nato.

In ogni circostanza, forniva incondizionata ed efficace collaborazione al comandante della brigata nella sua azione di comando.

Splendida figura di uomo e di ufficiale di stato maggiore, ha contribuito in maniera determinante al pieno successo della missione ed all'affermazione del contingente italiano nel contesto multinazionale dando lustro al Paese ed alla specialità di appartenenza».

Sarajevo, 23 marzo 1999 - 7 ottobre 1999.

Al Ten. Col. Rosario Castellano, nato il 17 novembre 1959 a Castellammare di Stabia (Napoli) con la seguente motivazione:

«Comandante del 5° battaglione del 186° reggimento paracadutisti Folgore (task force «Orione») inserito nel contingente italiano della brigata multinazionale nord impiegata in Bosnia Herzegovina nell'ambito dell'operazione SFOR si distingueva per un armonico complesso di rare qualità professionali ed umane, esercitate con trascinante entusiasmo, e per una disponibilità senza riserve volta al raggiungimento dei più elevati livelli della efficienza operativa della propria unità.

Serenità di comportamento e fermezza di intenti suscitavano l'ammirazione dei suoi uomini che affrontavano con elevatissimo spirito di corpo le intrinseche difficoltà ambientali e le rischiose attività operative, nel particolare e delicato contesto venutosi a determinare in seguito alla campagna di bombardamenti sul territorio della ex Yugoslavia, operata dalle Forze della Nato riceveva, per il suo operato, unanimi consensi ed apprezzamento da parte di tutti i contingenti presenti in teatro.

Magnifica figura di comandante, ardito ed energico, chiaro esempio di ufficiale che ha dato lustro al Paese, all'Esercito ed alla specialità di appartenenza».

Sarajevo, 20 maggio 1999 - 9 settembre 1999.

03A10302 - 03A10303

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 12 settembre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1172
Yen giapponese	130,79
Corona danese	7,4295
Lira Sterlina	0,70100
Corona svedese	9,0950
Franco svizzero	1,5561
Corona islandese	88,34
Corona norvegese	8,2585
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,58350
Corona ceca	32,612
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,41
Litas lituano	3,4532
Lat lettone	0,6387
Lira maltese	0,4268
Zloty polacco	4,4472
Leu romeno	37960
Tallero sloveno	235,1900
Corona slovacca	41,425
Lira turca	1536000
Dollaro australiano	1,6934
Dollaro canadese	1,5327
Dollaro di Hong Kong	8,7134
Dollaro neozelandese	1,9249
Dollaro di Singapore	1,9570
Won sudcoreano	1306,01
Rand sudafricano	8,2583

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A10439

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Leukeran»

Medicinale: LEUKERAN.

Titolare A.I.C.: The Wellcome Foundation Ltd, con sede legale e domicilio fiscale in Greenford - Middlesex UB6 ONN, Glaxo Wellcome House - Berkeley Avenue, Gran Bretagna (GB).

Variazione A.I.C.: 1. Modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione del principio attivo e conseguenti modifiche del processo di produzione e delle specifiche del principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza la produzione del principio attivo anche presso il sito produttivo: Aerojet Fine Chemicals US Highway, 50 and Aerojet Road, Rancho Cordova, California - 95670 USA, e le conseguenti modifiche del processo di sintesi e delle specifiche del principio attivo,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

«2 mg compresse rivestite con film» 25 compresse - A.I.C. n. 024790026;

«2 mg compresse rivestite con film» 50 compresse (sospesa) - A.I.C. n. 024790038.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «2 mg compresse rivestite con film» 50 compresse» (A.I.C. n. 024790038), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A10371

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32812 del 2 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Maryfrend con sede in Caivano (Napoli), unità di Caivano (Napoli), per il periodo dal 1º settembre 2003 al 29 agosto 2004.

Con decreto n. 32813 del 2 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev. - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Itelco con sede in Orvieto (Terni), unità di Orvieto (Terni), per il periodo dal 30 giugno 2003 al 29 giugno 2004.

Con decreto n. 32814 del 2 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Coming con sede in Milano, unità di Piacenza, per il periodo dal 20 marzo 2003 al 19 marzo 2004.

Con decreto n. 32815 del 2 settembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri Meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 1º luglio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32802 del 5 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Vetreria Parmense Bormioli Rocco S.p.a., con sede in Parma, unità di Revere (Mantova), per il periodo dal 1º agosto 2004 al 31 gennaio 2005.

Con decreto n. 32803 del 5 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Arredamenti Ovadesi S.r.l. (già Arredamenti Lai), con sede in Ovada (Alessandria), unità di Ovada (Alesssndria), per il periodo dal 31 gennaio 2003 al 30 luglio 2003.

Con decreto n. 32804 del 5 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Olivetti I-Jet S.p.a., con sede in Torino, unità di:

Arnad (Aosta);

Scarmagno (Torino),

per il periodo dal 15 gennaio 2003 al 14 luglio 2003.

03A10352-03A10024

Provvedimento concernente l'annullamento del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32801 del 5 agosto 2003, è annullato il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla Foderauto Bruzia S.p.a., con sede in Belvedere Marittimo (Cosenza), unità di Belvedere Marittimo (Cosenza), limitatamente al periodo dal 14 ottobre 2002 al 9 maggio 2003.

03A10023

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nei comuni di Campodarsego, Grado e Conselve.

Con decreto n. 60448 in data 20 febbraio 2003 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 30 luglio 2003 al reg. n. 4, foglio n. 24, è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Campodarsego (Padova) identificato nel catasto terreni dello stesso comune al foglio 4, particella 685 (ex 325 1/2) compresa tra i mappali 325 e 326, della superficie complessiva di mq 250.

Con decreto n. 60496 in data 4 aprile 2003 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 30 luglio 2003 al reg. n. 4, foglio n. 25 è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Grado (Gorizia), identificato all'ufficio tavolare di Monfalcone alla partita 10051 del c.c. di Grado - particelle 299/43 e 299/75, nonché al catasto fondiario di Monfalcone - c.c. di Grado - F.P. n. 955, F.M. 18, particelle 299/43 e 299/75 delle rispettive superfici di mq 9810, 2000 e 3447, pari a complessivi mq 15257, non più utili ai fini della bonifica.

Con decreto n. 60362 in data 21 febbraio 2003 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 2003 al reg. n. 3, foglio n. 319 è trasferito dal demanio al Patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Conselve (Padova), tratto dello scolo «vettorato» di circa mq 400, identificato nel N.C.T. dello stesso comune al foglio 10, mappale 546 (ex 26 1/2) partita 4811 «Demanio pubblico dello Stato» inglobato tra i terreni di proprietà della Casa di riposo «F. Beggiato».

La classifica di detto terreno è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere del Consorzio di bonifica Adige Bacchiglione ed alla imposizione di una servitù atta a garantire la conservazione del tratto di canale interessato, nonché il mantenimento della sua funzionalità idraulica.

Da 03A10362 a 03A10364

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Modifica dello stato di sofferenza idrica classificato di media entità nel bacino del fiume Piave

Si dà avviso che con decreto del segretario generale n. 32 in data 9 settembre 2003 è stato modificato, a partire dal 10 settembre 2003 e fino a tutto il 19 settembre 2003, ai sensi dell'art. 11 delle norme di attuazione del «Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche», lo stato di sofferenza idrica classificato di media entità nel bacino del fiume Piave.

Il documento sopraccitato è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione del Veneto e della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della regione autonoma Trentino-Alto Adige.

03A10376

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, recante: «Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 130/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 del 9 agosto 2003).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, dopo l'allegato IX, riportato alla pag. 33, è inserito il seguente allegato X:

«ALLEGATO X
(Articolo 15)

SCHEMA DI DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO AI FINI DELLA NOTIFICA

Lo/la scrivente .... ragione o denominazione sociale dell'organismo con sede in .... (città o località) .... (provincia) .... via .... n. ....

Chiede di essere riconosciuto/a ai sensi del decreto legislativo di recepimento della direttiva n. 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, quale organismo abilitato a svolgere:

a) la procedura di valutazione di conformità dei componenti di sicurezza di cui all'allegato IV del decreto legislativo sopra citato:

b) la procedura di esame CE del sottosistema o dei sottosistemi di cui all'allegato VI del decreto legislativo sopra citato.

A tal fine dichiara:

che il settore specifico di competenza è il seguente: .... ;

di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

di impegnarsi a sostenere tutte le spese relative al riconoscimento di cui alla presente domanda.

Ai fini del medesimo riconoscimento allega:

manuale della qualità redatto in conformità alle norme UNI EN serie 45000 e successive modificazioni o integrazioni;

polizza di assicurazione di responsabilità civile per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di valutazione tecnica (detta polizza non è richiesta nel caso in cui il richiedente sia un organismo pubblico);

copia di eventuali certificati di accreditamento;

elenco del personale tecnico responsabile delle valutazioni ai fini della redazione della dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego per i componenti di sicurezza o della dichiarazione di esame CE per i sottosistemi, con la specificazione del rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione intercorrente con l'organismo, nonché con l'indicazione delle qualifiche, dei titolo di studio, delle mansioni e dei relativi *curricula*:

attestazione per il personale preposto al settore specifico del controllo, di una esperienza non inferiore a tre anni, e per il personale preposto al coordinamento tecnico delle attività di verifica, di una esperienza di almeno dieci anni nei settori tecnici funiviari per i quali l'organismo chiede di essere notificato:

elenco dei laboratori che l'organismo utilizza per lo svolgimento dei propri compiti, con l'indicazione, per ciascuno di essi, della polizza di assicurazione per i rischi derivanti dallo svolgimento dalle attività di prova, nonché del manuale di qualità redatto secondo lo norme UNI EN serie 45000 e successive modificazioni o integrazioni.

Firma del legale rappresentante».

03A10370

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto dell'economia e delle finanze, recante: «Definizione delle regole tecniche previste dall'art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative agli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento come definiti dall'art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni)». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 60 del 13 marzo 2003).

La data del decreto citato in epigrafe, sia nel «sommario» che alla pag. 4, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* deve intendersi «11 marzo *2003*», invece di «11 marzo *2002*».

03A10372

Comunicato relativo alla deliberazione 19 dicembre 2002 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Legge n. 443/2001 - Primo programma delle opere strategiche. Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale ed insulare: completamento del riordino ed ammodernamento degli impianti irrigui ricadenti nel comprensorio dx Ofanto e dx Rendina in Agro di Lavello. (Deliberazione n. 140/2002)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 5 giugno 2003).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale,* sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 15, prima colonna, nel secondo capoverso delle premesse, al terzo rigo, dove è scritto: «... della legge n. *433*/2001, ...», leggasi: «... della legge n. *443*/2001, ...»;

alla pag. 15, prima colonna, nel secondo capoverso delle premesse, al settimo rigo, dove è scritto: «... nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ...», leggasi: «... nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,* di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ...»;

alla pag. 15, prima colonna, nel terzo capoverso delle premesse, al secondo rigo, dove è scritto: «... legge n. 443/*2201* ...», leggasi: «... legge n. 443/*2001* ...»;

alla pag. 15, seconda colonna, al quartultimo rigo, dove è scritto: «... trasmessa dal *Ministero* delle infrastrutture e dei trasporti, ...», leggasi: «... trasmessa dal *Ministro* delle infrastrutture e dei trasporti, ...».

03A10375

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501216/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*	€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*	€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.